SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — Anno 137° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 10 luglio 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1996, n. 359.

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997 per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione, sottoscritti il 20 luglio 1995 e recepiti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, relativi al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1996, n. 360.

Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi.

96G0359-96G0360

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. 361.

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. 362.

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. 363.

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 91/685/CEE, del Consiglio dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. 364.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, di attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa a problemi sanitari e alla commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento.

DA 96G0370 A 96G0373

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1996, n. 355.

Disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la staordinaria necessità ed urgenza di intervenire con misure di ordine normativo per prevenire le difficoltà pratiche conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale 17-24 aprile 1996, n. 131, in tema di incompatibilità dei giudici;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di utilizzazione per finalità di detenzione di alcuni istituti penitenziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E DI IMPUGNAZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI

Art. 1.

1. Quando venga accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice per la sussistenza di taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dall'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale in procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già stata dichiarata l'apertura del dibattimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi che seguono.

2. Gli atti compiuti anteriormente al provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione conservano efficacia. Salvo che ritenga necessario rinnovarli in tutto o in parte, il giudice li utilizza ai fini della decisione mediante la sola lettura, ovvero mediante indicazione a norma dell'articolo 511, comma 5, del codice di procedura penale.

3. I termini previsti dall'articolo 303 comma 1 del codice di procedura penale sono sospesi dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo stato in cui si trovava allorché è intervenuta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.

4. La sospensione di cui al comma 3 non può comunque superare il termine di novanta giorni, se si tratta di procedimento per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, ovvero il termine di sessanta giorni negli altri casi. Il termine decorre dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, ovvero, se il provvedimento è anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, da quest'ultima data.

5. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto del periodo di sospensione di cui ai commi 3 e 4.

Art. 2.

1. L'articolo 309 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7.* Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.»;

b) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

«*8.* Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7.».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 311 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*1.* Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309.».

Art. 4.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 322-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Sull'appello decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.».

Art. 5.

1. Sulle impugnazioni, diverse dal ricorso per cassazione, dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali emessi dall'autorità giudiziaria militare decidono i tribunali militari di Verona, Roma e Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dagli uffici giudiziari militari di Torino, Verona e Padova, dagli uffici giudiziari militari di La Spezia, Roma e Cagliari e dagli uffici giudiziari militari di Napoli, Bari e Palermo.

Capo II

PROROGA DELL'UTILIZZAZIONE PER FINALITÀ DI DETENZIONE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI PIANOSA E ASINARA

Art. 6.

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1-ter*. L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa, anche gradualmente per la realizzazione del Parco nazionale dell'Asinara, non oltre la data del 30 giugno 1998.».

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0385

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1996, n. 356.

Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;

Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 559;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio delle province della Sicilia per la tutela di specifici obiettivi ed al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di proseguire nell'attuazione del programma di sostituzione, con ulteriore personale delle Forze di polizia, dei contingenti di Forze armate impiegati nei predetti servizi, programma avviato con la sostituzione del contingente militare impiegato nella provincia di Napoli e nelle province della regione Calabria;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di disporre di più rapidi e agili strumenti di reclutamento del personale, nonché di rafforzare talune strutture e funzioni, al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata nei settori del controllo del traffico di stupefacenti e di apportare i necessari adeguamenti ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199, concernenti il riordino delle carriere del personale, rispettivamente, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in favore dei soggetti interessati alla chiamata alle armi residenti nei comuni colpiti da alluvione nel 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Calabria fino al 31 dicembre 1995 e nelle province della Sicilia fino al 10 settembre 1996. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

2. A decorrere dal 1° novembre 1995, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti delle province della Calabria sono sostituiti con personale delle Forze di polizia in modo da pervenire alla loro integrale sostituzione entro il 31 dicembre 1995.

3. Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo conto del personale delle Forze armate effettivamente impiegato negli specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonché delle diverse modalità operative del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il personale delle predette Forze di polizia, nei contingenti numerici individuati ai fini di cui al comma 2, non può essere distolto dagli specifici servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo che siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.

Art. 2.

1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Alla direzione centrale è preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore.».

2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, il numero 4) del comma 5, lettera *a)*, è soppresso;

b) all'articolo 67, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, già valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.».

3. Per gli inquadramenti del personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto nei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199, non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati.

4. La tabella C/2, prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

1. In relazione agli impegni derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata, fino al 31 luglio 1996, a provvedere alla copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, nel limite del 70 per cento delle vacanze esistenti al 31 dicembre 1995, utilizzando la graduatoria degli idonei dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta unità, indetto con decreto del Ministro dell'interno 21 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990.

2. Per assicurare la continuità del reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è altresì autorizzata a provvedere con le procedure di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti. Gli arruolamenti sono banditi per i posti da coprire mediante pubblici concorsi che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati dell'arruolamento successivo e, comunque, per non oltre tre anni. Ai fini di

cui al presente comma si osservano in quanto applicabili le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, relativamente ai corsi per allievi agenti della Polizia di Stato, è fissato al 31 dicembre 1997; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge sono effettuati secondo le modalità stabilite in attuazione del predetto decreto-legge, tenuto conto delle disponibilità ricettive degli istituti di istruzione.

4. Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, è prorogato al 31 dicembre 1997. Per i posti non coperti a norma del predetto articolo 1 e limitatamente alle vacanze determinatesi fino alla stessa data del 31 dicembre 1997, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, mediante pubblici concorsi da espletare, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, anche con le modalità indicate dall'articolo 103, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 4.

1. Per assicurare la compiuta attuazione dei programmi di potenziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, le disponibilità del capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 1995, eventualmente non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 240.668 milioni per l'anno 1995 ed in lire 135.291 milioni per l'anno 1996 si provvede, quanto all'anno 1995 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa: capitolo 1086 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1091 per lire 1.042 milioni, capitolo 1092 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1105 per lire 25.035 milioni, capitolo 1375 per lire 8.554,5 milioni, capitolo 1378 per lire 77.870,5 milioni, capitolo 1385 per lire 27.135 milioni, capitolo 1405 per lire 1.709 milioni, capitolo 1802 per lire 6.150,6 milioni, capitolo 1872 per lire 4.509 milioni, capitolo 1878 per lire 4.509 milioni, capitolo 2000 per lire 2.033,5 milioni, capitolo 2002 per lire 2.000 milioni, capitolo 2102 per lire 26.987 milioni, capitolo 2103 per lire 991,7 milioni, capitolo 2503 per lire 5.650 milioni, capitolo 2802 per lire 19.869 milioni, capitolo 2804 per lire 14.272 milioni, capitolo 3001 per lire 7.324 milioni, capitolo 3204 per lire 1.130 milioni; quanto all'anno 1996, a carico dei pertinenti capitoli dello stesso stato di previsione della Difesa per il medesimo anno.

Art. 6.

1. Nell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: «relativamente agli anni 1994 e 1995,» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente agli anni 1994, 1995 e 1996,».

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO
(previsto dall'art. 2, comma 4)

TABELLA C/2.
(art. 16, comma 1)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA
RUOLO MARESCIALLI

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO .(1)						Periodi minimi in incarichi di categoria presso destinazioni operative .(1)	NOTE	CORSI	ESAMI
DA	A	Nocchieri e tecnici di macchine	Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettronici	Specialisti del servizio amministrativo o logistico	Nocchieri di Porto	Palombari Incursori Fucilieri di Marina Specialisti di volo CNA		.(3)	
AIUTANTI		1 anno	1 anno	1 anno	1 anno		3 anni di titolare di Ufficio minore	1 anno	I periodi a fianco indicati devono essere effettuati nel grado.		
Capi di 1° Classe	AIUTANTI	8 anni	8 anni	7 anni	7 anni	4 anni	3 anni (2)	7 anni	I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi e in F.B.		
Capi di 2° classe	Capi di 1° classe	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni	3 anni		6 anni	Idem come sopra		
Capi di 3° classe	Capi di 2° classe										

Segue TABELLA C/2

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

RUOLO SERGENTI

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO .(1)						Periodi minimi in incarichi di destinazioni operative .(1)	NOTE	CORSI	ESAMI
DA	A	Nocchieri e tecnici di macchine	Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettronici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Palombari,Incursori Fucilieri di Marina, Specialisti di volo, CNA.		.(3)	
2° Capo	2° Capo scelto	10 anni	10 anni	8 anni	8 anni	5 anni	6 anni .(2)	8 anni	I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi o in F.B.		
Sergente	2° Capo	7 anni	7 anni	6 anni	6 anni	4 anni	3 anni .(2)	6 anni	Idem come sopra		

RUOLO TRUPPA

DA	A	Nocchieri e tecnici di macchine	Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettronici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Periodi minimi in incarichi di destinazioni operative	NOTE	CORSI	ESAMI
Sottocapo di 1°classe	Sottocapo di 1°classe scelto	8 anni	8 anni	7 anni	7 anni	4 anni	3 anni	7 anni	Idem come sopra		
Sottocapo di 2°Classe	Sottocapo di 1°Classe	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni	3 anni		6 anni	Idem come sopra		

NOTE:

.(1) - a Restano ferme le disposizioni dell'art 5 e del secondo,terzo e quarto comma dell'art 6 della Legge 26.Giugno 1965, n°813, nonchè , in quanto applicabili le disposizioni dell'art 69 del Testo Unico sull'Ordinamento del CEMM approvato con Regio decreto del 18.Giugno 1931, n° 914, e successive modificazioni

b sono esenti dal compiere il periodo minimo di imbarco i musicanti (art.4 D M. in data 20 Dicembre 1965).

.(2) - Per il personale NP appartenente ad abilitazioni tecniche le attribuzioni specifiche,possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sez. elicotteri MRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC,stazioni COSPAS/ARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il completamento del periodo richiesto.

.(3) - Il Ministro della Difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei Sottufficiali e delle particolari necessità di servizio.

96G0386

DECRETO-LEGGE 10 luglio 1996, n. 357.

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346.».

Art. 2.

1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare.

2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.

3. Nei casi di cui al comma 1, e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione ad attività divulgative connesse, pur se svolte fuori del Parlamento, il giudice lo dichiara con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è ritenuta nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a dieci e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.

4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.

5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti.

6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 e 4.

7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.

8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati nel comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione, salvo che ritengano di sollevare conflitto di attribuzione. In tale ultimo caso il procedimento è sospeso, anche se il termine di cui al comma 5 è scaduto, sino alla decisione sul conflitto.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento.

Art. 3.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa della autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

Art. 4.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 2, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 3, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.

Art. 5.

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi e che l'autorità giudiziaria ritenga irrilevanti, non possono essere depositati a norma dell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice di procedura penale e sono immediatamente distrutti.

2. Qualora ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria richiede, entro dieci giorni dalla ricezione dei verbali e delle registrazioni, e in ogni caso prima che i medesimi siano depositati a norma dell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.

4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, l'autorità giudiziaria può reiterarla. L'autorizzazione si intende concessa se il diniego non interviene nei successivi sessanta giorni.

5. Se l'autorizzazione viene negata, o l'autorità giudiziaria non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del medesimo comma 4.

Art. 6.

1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'articolo 5 si osservano solo se le intercettazioni non sono già state utilizzate in giudizio; l'autorizzazione è richiesta anche se, a tale data, le attività indicate nel comma 2 del medesimo articolo 5 risultano già compiute.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996.

Autorizzazione all'emissione, nell'anno 1997, di carte valori postali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1997, le seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi di «EUROPA 1997»;

intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

francobolli celebrativi di Paola Ruffo di Calabria, regina del Belgio;

francobolli celebrativi dell'Esposizione mondiale di filatelia «ITALIA '98»;

francobolli celebrativi del V centenario dello sbarco di Giovanni Caboto sulle coste canadesi;

francobolli commemorativi di Pietro Verri, nel II centenario della morte;

francobolli commemorativi del centenario della fondazione della Lega navale italiana;

francobolli commemorativi del Vescovo Ambrogio, nel XVI centenario della morte;

francobolli commemorativi di Giovan Battista Cavalcaselle, nel centenario della morte;

francobolli commemorativi di Galileo Ferraris, nel centenario della morte;

francobolli celebrativi del «Premio Viareggio»;

francobolli celebrativi del bicentenario del «primo tricolore»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1997, delle seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi di «EUROPA 1997»;

intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

francobolli celebrativi di Paola Ruffo di Calabria, regina del Belgio;

francobolli celebrativi dell'Esposizione mondiale di filatelia «ITALIA '98»;

francobolli celebrativi del V centenario dello sbarco di Giovanni Caboto sulle coste canadesi;

francobolli commemorativi di Pietro Verri, nel II centenario della morte;

francobolli commemorativi del centenario della fondazione della Lega navale italiana;

francobolli commemorativi del Vescovo Ambrogio, nel XVI centenario della morte;

francobolli commemorativi di Giovan Battista Cavalcaselle, nel centenario della morte;

francobolli commemorativi di Galileo Ferraris, nel centenario della morte;

francobolli celebrativi del «Premio Viareggio»;

francobolli celebrativi del bicentenario del «primo tricolore».

Art. 2.

Con successivo provvedimento verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1996
Registro n. 4 Poste, foglio n. 225

96A4328

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 maggio 1996, n. 358.

Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente: «Misure contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali»;

Visto l'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982 concernente: «Norme per la profilassi della leucosi enzootica dei bovini», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1982;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1985 riguardante il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 26 settembre 1985;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, recante modificazioni del decreto ministeriale 21 settembre 1985, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1987;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1992 recante modificazioni al decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, ed all'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982 riguardanti il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992;

Ritenuta l'urgenza di armonizzare la normativa nazionale sul controllo e il risanamento dalla leucosi bovina enzootica a quella della Unione europea, anche al fine di realizzare il libero scambio di animali fra i Paesi membri;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, è stato pubblicato il regolamento di attuazione delle direttive CEE 79/109 e 79/111 del 24 gennaio 1979, 80/219 del 22 gennaio 1980, 80/1098 e 80/1099 dell'11 novembre 1980, 80/1274 del 22 dicembre 1980, 82/893 del 21 dicembre 1982, 83/646 del 13 dicembre 1983, 84/336 del 19 giugno 1984, 85/586 del 20 dicembre 1985, 87/489 del 22 settembre 1987 e 88/406 del 14 giugno 1988, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, tenuto anche conto delle direttive 84/643 dell'11 dicembre 1984, 90/422 e 90/423 del 26 giugno 1990;

Considerato che l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, recita: «Il Ministro della sanità, con propri decreti, adotta regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per estendere al territorio nazionale le norme sanitarie previste negli allegati»;

Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta dell'8 novembre 1994;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 18 gennaio 1995;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi nelle adunanze generali del 20 luglio 1995 e del 22 febbraio 1996;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capitolo I

GENERALITÀ

Art. 1.

Obiettivi

1. Il presente regolamento stabilisce le misure sanitarie da applicare agli allevamenti di bovini e di bufalini dell'intero territorio nazionale per conseguire la eradicazione della leucosi bovina enzootica.

2. Il piano nazionale di profilassi della leucosi bovina enzootica di cui al successivo art. 18, è diretto ai seguenti obiettivi:

a) l'eradicazione della leucosi bovina enzootica dagli allevamenti bovini e bufalini;

b) la protezione degli allevamenti indenni dalla leucosi bovina enzootica.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) bovino e bufalino da macello: l'animale della specie bovina e bufalina destinato ad essere inviato al macello direttamente o dopo essere passato attraverso un mercato o un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellato nelle condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva CEE n. 64/432 recepita con legge 30 aprile 1976, n. 397, e succesive modificazioni;

b) bovini e bufalini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso: gli animali della specie bovina e bufalina diversi da quelli menzionati al punto *a)* destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un centro di raccolta riconosciuto;

c) allevamento bovino e bufalino indenne da leucosi bovina enzootica: l'allevamento che soddisfa le condizioni di cui al successivo art. 8 e che sia riconosciuto indenne ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento;

d) azienda: il complesso agricolo o la stalla di chi commercia animali ufficialmente autorizzata e controllata situati nel territorio nazionale nei quali sono tenuti od allevati abitualmente bovini o bufalini da riproduzione, da ingrasso o da macello;

e) veterinario ufficiale: il veterinario dipendente dal Ministero della sanità, dalle regioni, dalle province autonome, o dalle unità sanitarie locali, o libero professionista formalmente incaricato dell'esecuzione delle operazioni di risanamento;

f) eradicazione: l'eliminazione della leucosi bovina enzootica e del relativo agente eziologico dagli allevamenti bovini e bufalini tramite le opportune operazioni di profilassi;

g) mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui si vendono o si acquistano, o in cui si raccolgono, si caricano o si imbarcano bovini o bufalini, che sia conforme all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397;

h) animale infetto: quello che risponde positivamente agli esami sierologici come dal successivo art. 6, comma 1;

i) animali allo stato brado: gli animali che vivono in libertà in un determinato territorio nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono liberi, senza governo diretto da parte dell'uomo se non in occasione della cattura per la marcatura, per l'avvio al mercato, per trattamenti profilattico-terapeutici e per l'alimentazione integrativa quali-quantitativa. Tali animali hanno tuttavia un proprietario.

2. Ai sensi del presente regolamento secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, la parte minima del territorio nazionale a cui può essere attribuita la qualifica sanitaria di «Indenne» è il territorio di una provincia.

Art. 3.

Obblighi

1. L'eradicazione della leucosi bovina enzootica dagli allevamenti bovini e bufalini, è obbligatoria su tutto il territorio nazionale. È cura del direttore generale della unità sanitaria locale accantonare i fondi relativi.

2. L'art. 2 della ordinanza ministeriale del 15 luglio 1982 è così modificato: «All'elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali considerate nell'art. 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria, viene aggiunta la leucosi bovina enzootica sia nella sua forma tumorale e sia nella forma di positività sierologica».

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli allevamenti bovini e bufalini da riproduzione devono essere posti sotto controllo con l'obiettivo di acquisire entro il 1997 la qualifica sanitaria prevista dal presente regolamento. Tutti gli allevamenti e tutti i capi bovini e bufalini devono essere altresì identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'allevamento o all'azienda di provenienza dei singoli.

4. Negli allevamenti sottoposti ad operazioni di risanamento ai sensi del presente regolamento è vietata l'introduzione di bovini e bufalini non scortati da certificazione comprovante che provengono da allevamento riconosciuto indenne da leucosi bovina enzootica e che sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame sierologico ufficiale per la leucosi bovina enzootica effettuato da non oltre trenta giorni.

5. Nei casi in cui siano da effettuare prelievi di sangue per qualsiasi scopo, iniezioni ipodermiche, intramuscolari o endovenose, interventi cruenti in serie o che comunque comportino perdite di sangue, anche per operazioni di contenimento, su animali della specie bovina e bufalina, si devono utilizzare, per ciascun animale, attrezzature monouso od opportunamente disinfettate.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno i titolari di allevamenti bovini o bufalini devono notificare al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio il proprio domicilio e la sede legale, la ragione sociale della ditta, nonché la consistenza dell'allevamento, l'età e la categoria dei capi. Essi devono altresì comunicare entro otto giorni la costituzione di una nuova azienda od ogni eventuale trasferimento o variazione numerica dei capi allevati e comunque ogni mutamento di ditta, ragione o denominazione sociale che si verifichi successivamente alla notifica.

7. Entro il 30 giugno di ogni anno il servizio veterinario della unità sanitaria locale provvede, previa verifica, a redigere l'elenco completo degli allevamenti.

Capitolo II

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI ED ESECUZIONE DELLE PROVE DIAGNOSTICHE

Art. 4.

Identificazione

1. Il codice di identificazione dei bovini e dei bufalini, unitamente agli altri dati previsti, deve essere riportato nelle singole schede di allevamento (Modello 2/33), che devono essere conservate in apposito schedario della unità sanitaria locale competente per territorio. Una copia di tali schede deve essere conservata dal titolare dell'azienda presso la sede dell'allevamento per almeno due anni.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento devono ritenersi comunque validi i contrassegni già applicati nel corso di piani di profilassi ufficiali attuati in precedenza. I capi non ancora sotto controllo devono essere contrassegnati in base alle norme in vigore.

Art. 5.

Prove sierologiche e competenze

1. Le prove ufficiali per la diagnosi della leucosi bovina enzootica sono quelle indicate nei punti A e B dell'allegato tecnico al presente regolamento.

2. Le operazioni di prelievo di sangue di cui al presente regolamento sono effettuate dai veterinari ufficiali e, di norma, lo stesso campione è utilizzato anche per le analisi relative al risanamento dalla brucellosi bovina. Per detti prelievi si deve utilizzare materiale monouso.

3. Quando in una stessa azienda, le operazioni vengono effettuate contestualmente a quelle relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, il compenso previsto dalla normativa vigente è uno solo in quanto non cumulabile con quelli stabiliti per i suddetti interventi.

4. In condizioni epidemiologiche particolari e comunque da verificare congiuntamente tra la unità sanitaria locale e l'istituto zooprofilattico sperimentale competenti per territorio, sentito il parere dell'assessorato regionale alla sanità, è consentito l'impiego di campioni di latte per l'esecuzione delle prove diagnostiche.

5. I campioni di sangue o di latte dei bovini e dei bufalini da sottoporre a controllo, a cura della competente unità sanitaria locale, devono pervenire, adeguatamente conservati, esclusivamente all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio od alla relativa sezione diagnostica, nel più breve tempo possibile e comunque, di norma, entro la settantaduesima ora dal prelievo.

6. L'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio provvede all'esecuzione delle prove ufficiali sui campioni di cui al precedente comma 2, secondo le metodiche descritte nei punti A e B dell'allegato tecnico al presente regolamento. Detto istituto è tenuto a trasmettere gli esiti entro sette giorni dal ricevimento dei campioni. In caso di positività la risposta deve essere fornita con la massima celerità anche mediante il ricorso alla posta automatica.

7. A prescindere dalla sede legale o di residenza dei titolari degli allevamenti, le operazioni di controllo sierologico e gli eventuali interventi di profilassi nei confronti degli animali che effettuano alpeggio, transumanza o monticazione devono essere eseguiti a cura dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali di norma dove esistono strutture di ricovero o, comunque, dove gli animali stazionano per un periodo sufficientemente lungo (es. autunno-inverno).

8. A partire dal 1996 possono spostarsi per le ragioni di cui al comma 7 del presente articolo soltanto bovini appartenenti ad allevamenti indenni da leucosi bovina enzootica. Gli uffici regionali devono provvedere per tempo ad emanare specifiche disposizioni per regolamentare la materia.

9. L'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, è il centro di referenza per lo studio e la diagnosi della leucosi bovina enzootica.

10. È vietato allontanare per qualsiasi motivo i bovini e i bufalini sottoposti alle prove ufficiali. Prima della comunicazione dell'esito, salvo autorizzazione della unità sanitaria locale competente per territorio qualora si prospetti la necessità di una macellazione.

Capitolo III

MISURE PREVISTE PER GLI AMINALI INFETTI

Art. 6.

Animali infetti

1. Un bovino o un bufalino è considerato infetto da leucosi bovina enzootica quando risulti positivo ad uno degli esami sierologici indicati nei punti A e B dell'allegato tecnico al presente regolamento.

2. Qualora gli animali riconosciuti infetti provengano da aziende ubicate nel territorio di competenza di altra unità sanitaria locale, il servizio veterinario della unità sanitaria locale che ha operato l'accertamento notifica l'episodio infettivo a quella di provenienza. Se gli animali provengono dall'estero la unità sanitaria locale inoltra immediato avviso all'assessorato regionale alla sanità e al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

3. I veterinari preposti alla vigilanza e all'ispezione delle carni presso i macelli ed i locali di macellazione pubblici e privati, nei casi in cui riscontrino neoplasie negli organi e nel sistema linfatico all'ispezione di un animale macellato, devono:

a) svolgere indagini per conoscere il comune e la località in cui è situato l'allevamento da cui proviene l'animale nonché il nome e cognome del proprietario di tale allevamento;

b) inviare idonei campioni di materiale patologico all'istituto zooprofilattico di competenza o al centro di referenza nazionale per l'esame istologico di cui al punto C dell'allegato tecnico al presente regolamento, o per altri tipi di esame utili per la diagnosi di leucosi bovina enzootica. Nell'eventualità che sia l'istituto zooprofilattico ad eseguire l'esame istologico, lo stesso deve segnalare periodicamente al centro di referenza i casi positivi riscontrati;

c) segnalare ufficialmente il caso alla unità sanitaria locale competente per territorio.

4. I casi di sospetto clinico od anatomopatologico di leucosi bovina enzootica devono essere ufficialmente segnalati alla unità sanitaria locale competente per territorio.

5. La unità sanitaria locale competente, qualora l'animale sospetto provenga da allevamento da riproduzione, provvede a svolgervi le opportune indagini sierologiche.

Art. 7.

Provvedimenti

1. Un allevamento bovino o bufalino è considerato infetto da leucosi bovina enzootica qualora uno o più capi abbiano reagito positivamente alle prove sierologiche ufficiali.

2. Negli allevamenti in cui si riscontri la presenza di animali infetti da leucosi bovina enzootica si applicano i seguenti provvedimenti:

a) isolamento o idonea separazione dei capi infetti;

b) pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica delle stalle e particolarmente dei reparti occupati dai bovini o bufalini infetti;

c) esclusione dalla monta dei bovini o bufalini infetti;

d) obbligo di eliminare il colostro delle vacche e delle bufale infette oppure di risanarlo con idoneo trattamento prima di somministrarlo ai vitelli o agli annutoli;

e) obbligo di bollire il latte delle vacche e bufale infette destinato all'alimentazione dei vitelli e degli annutoli;

f) è vietato qualsiasi movimento di bovini o bufalini verso o da tale allevamento, salvo autorizzazione per l'uscita di capi destinati alla macellazione o a centri da ingrasso da rilasciarsi ai sensi del regolamento di Polizia veterinaria;

g) dopo l'isolamento di cui al punto *a)* gli animali devono essere marcati analogamente a quanto previsto per brucellosi e tubercolosi, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, o comunque conformemente alle norme emanate dal Ministero della sanità.

3. Le misure di cui sopra restano in vigore sino a quando, abbattuti tutti i capi sieropositivi, i restanti risultino negativi a due prove come previsto dal punto *b)* dell'art. 8, la prima delle quali da effettuarsi non prima di quattro mesi dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto.

4. I bovini e bufalini riconosciuti infetti di leucosi bovina enzootica devono essere abbattuti sotto il controllo ufficiale entro trenta giorni dalla notifica ufficiale; tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di dodici mesi, quando il tasso di infezione nell'azienda sia pari o superiore al 30%. Si possono concedere ulteriori proroghe del tempo di abbattimento per esigenze particolari, sulla base di piani aziendali di controllo e risanamento formalmente approvati dal competente servizio veterinario. Nel caso di proroghe oltre i suindicati termini di trenta giorni o di dodici mesi, non compete al proprietario degli animali infetti l'indennità di abbattimento di cui al successivo art. 17. Comunque tali capi devono essere abbattuti entro il 1997.

5. Nell'eventualità che l'allevatore non provveda a macellare tutti gli animali infetti entro il termine massimo fissato nel programma di abbattimento, il sindaco, su proposta del servizio veterinario competente per territorio, adotta apposita ordinanza di abbattimento per i capi rimasti.

6. Qualora venga diagnosticata la presenza della leucosi bovina enzootica in capi che abbiano avuto contatti con soggetti di altri allevamenti, l'unità sanitaria locale competente dispone l'attivazione di una indagine epidemiologica ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

7. Dopo l'eliminazione degli animali infetti, l'autorità veterinaria competente per territorio dispone l'applicazione di appropriate misure igieniche di pulizia e disinfezione; devono essere altresì effettuate nell'allevamento le prove ufficiali previste dal presente regolamento per confermare l'avvenuta eliminazione della malattia.

Capitolo IV

ALLEVAMENTI E PROVINCE RICONOSCIUTI «INDENNI» DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

Art. 8.

Allevamento indenne da leucosi bovina enzootica

1. È riconosciuto indenne da leucosi bovina enzootica un allevamento in cui:

a) nel corso degli ultimi due anni non è stato evidenziato e confermato alcun caso né clinico né anatomopatologico di leucosi bovina enzootica;

b) negli ultimi dodici mesi tutti i bovini e i bufalini di età superiore ad un anno sono stati sottoposti con esito negativo a due esami sierologici per la diagnosi della leucosi bovina enzootica, ad un intervallo di almeno quattro mesi;

c) i capi eventualmente introdotti nell'allevamento siano scortati da certificato sanitario comprovante che provengono da un allevamento riconosciuto indenne da leucosi bovina enzootica ai sensi del presente regolamento, e che sono stati sottoposti con esito negativo ad esame sierologico ufficiale nei trenta giorni precedenti il carico; negli allevamenti sotto controllo possono essere introdotti solo soggetti provenienti da allevamenti indenni.

2. La qualifica di allevamento indenne da leucosi bovina enzootica è mantenuta se non si riscontrano segni clinici o anatomopatologici riferibili alla presenza di leucosi bovina enzootica e tutti i capi di età superiore a dodici mesi reagiscono negativamente ad un controllo sierologico effettuato con cadenza annuale.

3. Le regioni e le province autonome, valutata la situazione epidemiologica del territorio di competenza, previa approvazione del piano attuativo da parte del Ministero della sanità, possono stabilire diversa periodicità per il mantenimento della qualifica prevedendo comunque almeno un accertamento ogni tre anni e previa attivazione di specifici piani di sorveglianza.

Art. 9.

Attestazione sanitaria per allevamenti

1. Per gli allevamenti riconosciuti «indenni» il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, a richiesta degli interessati, rilascia una apposita attestazione di «Allevamento bovino o bufalino indenne da leucosi bovina enzootica sotto il controllo dello Stato». Tale attestazione ha validità di un anno.

2. I proprietari hanno la facoltà di avvalersi di tale qualifica, per la valorizzazione commerciale degli animali appartenenti agli allevamenti riconosciuti indenni da leucosi bovina enzootica o per i prodotti da essi derivati.

3. L'unità sanitaria locale competente per territorio dispone periodici controlli, da parte del proprio servizio veterinario, affinché sia garantito il rispetto del presente regolamento.

Art. 10.

Attestazione per singoli soggetti

1. Per i singoli bovini e bufalini o per gruppi di tali animali appartenenti ad allevamenti indenni viene rilasciato, a richiesta degli interessati, da parte del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, una specifica attestazione conforme ai modelli predisposti dal Ministero della sanità, comprovante che gli animali provengono da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica sotto il controllo dello Stato. Tale attestazione ha validità di quindici giorni.

Art. 11.

Province indenni da leucosi bovina enzootica

1. Il Ministro della sanità su richiesta delle amministrazioni regionali può dichiarare indenne da leucosi bovina enzootica il territorio delle singole province in cui:

a) tutti gli allevamenti presenti sul territorio sono sottoposti a controllo ufficiale e almeno il 99,8% degli allevamenti bovini o bufalini sono indenni da leucosi bovina enzootica; oppure:

b) nel corso degli ultimi tre anni non è stato denunciato e confermato alcun caso di leucosi bovina enzootica; e:

1) nel corso degli ultimi due anni i controlli sierologici ufficiali su base casuale praticati su tutto il territorio, effettuati in almeno il 10% degli allevamenti su tutti gli animali di età superiore a 24 mesi, abbiano dato esito negativo; e:

2) tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi siano stati sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico ufficiale, almeno una volta.

2. Per gli anni 1995 e 1996, al fine di consentire agli uffici interessati il graduale adeguamento alla disposizione di cui sopra, per la concessione della qualifica in oggetto, avendo comunque controllato tutti gli allevamenti esistenti sul territorio, è sufficiente che la percentuale di infezione sia inferiore all'1%, calcolato sulla base di tutti gli allevamenti riscontrati infetti durante l'anno.

3. La qualifica è mantenuta quando, dopo aver soddisfatto le condizioni di cui al comma 1:

a) ogni anno, un sondaggio a campione randomizzato, che assicuri un tasso di probabilità del 99,8%, dimostri che meno dello 0,2% degli allevamenti è stato infettato; oppure:

b) ogni anno il 20% degli animali di età superiore a 24 mesi sia sottoposto a controllo ufficiale con esito negativo e sono soddisfatti i requisiti previsti all'art. 8.

4. Se la leucosi bovina enzootica è stata diagnosticata in più dello 0,2% degli allevamenti di una provincia, la qualifica di territorio indenne viene sospesa. Detta qualifica può essere ripristinata se gli esami ufficiali praticati nel corso di 12 mesi in almeno il 20% degli allevamenti su tutti i bovini e bufalini di età superiore a 24 mesi, danno esito negativo, oltre quanto previsto al successivo art. 12, comma 1.

5. Il Ministro della sanità può dichiarare una regione indenne da leucosi bovina enzootica solo qualora tutte le sue province godano di tale qualifica.

Art. 12.

Sospensione e revoca delle qualifiche

1. Nei casi in cui in un allevamento riconociuto in precedenza indenne da leucosi bovina enzootica un animale reagisca positivamente ad uno degli esami ufficiali, la unità sanitaria locale competente per territorio provvede a sospemdere la qualifica di tale allevamento fino a quando non vengano adottate le seguenti misure:

a) l'animale che ha reagito positivamente e, se si tratta di vacca o bufala, l'eventuale vitello o annutolo, devono essere allontanati entro otto giorni dall'allevamento ed essere abbattuti seguendo le procedure previste nel presente regolamento per gli animali infetti. In deroga a tale obbligo nel caso in cui il vitello o annutolo sia stato separato dalla madre subito dopo il parto, questo può essere destinato ad un centro di ingrasso, previa autorizzazione della unità sanitaria locale per territorio;

b) gli altri animali devono essere sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico individuale ufficiale, almeno tre mesi dopo l'eliminazione dell'animale positivo e dell'eventuale vitello o annutolo;

c) un'indagine epidemiologica deve essere svolta e gli eventuali allevamenti epidemiologicamente correlati devono essere sottoposti alle misure di cui alla precedente lettera *b)*.

2. L'attestazione di cui all'art. 9 del presente regolamento perde la sua validità nel caso in cui negli allevamenti vengano introdotti bovini o bufalini senza i requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera *c)*.

3. L'attestazione di cui all'art. 10 del presente regolamento perde la sua validità se gli animali entrano in contatto con bovini o bufalini non indenni da leucosi bovina enzootica.

Art. 13.

Scambi di animali

1. I bovini e i bufalini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso possono essere oggetto di scambio tra aziende site nel territorio italiano, se:

a) provengono da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica, oltre che da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e indenne o ufficialmente indenne da brucellosi;

b) oltre ai requisiti indicati nella precedente lettera *a)*, se sono di età superiore ai dodici mesi hanno reagito negativamente ad un esame individuale ufficiale effettuato non oltre trenta giorni prima del carico.

2. I bovini e i bufalini di età inferiore a dodici mesi destinati esclusivamente agli allevamenti da ingrasso non sono soggetti, per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica, ai requisiti indicati alle lettere *a)* e *b)* di cui al comma 1.

3. Gli animali che si spostano nell'ambito di un territorio con qualifica di «Indenne da leucosi bovina enzootica», da almeno due anni e con il 99,8% di allevamenti in possesso della qualifica medesima, non sottostanno all'obbligo dell'effettuazione di una prova sierologica nei trenta giorni antecedenti il carico.

Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 14.

Conferma qualifiche precedenti

1. Per l'applicazione delle disposizioni di legge, nonché delle norme del presente regolamento, restano valide le qualifiche sanitarie acquisite nel corso di operazioni di bonifica e profilassi già effettuate sotto il controllo ufficiale.

Art. 15.

Indennità di abbattimento

1. Ai proprietari o ai detentori dei bovini o bufalini infetti per i quali la competente autorità sanitaria abbia disposto l'abbattimento obbligatorio, è corrisposta l'indennità prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, con le stesse modalità e procedure adottate per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovina.

2. Le indennità di cui al precedente comma devono essere corrisposte entro tre mesi dalla presentazione della domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengano corrisposte per qualsiasi motivazione, le indennità dovute, devono essere corrisposti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda stessa.

3. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio su parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'istituto zooprofilattico competente per territorio, può disporre l'eliminazione di animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli giudicare infetti. Di tale operazione la regione dà comunicazione alla direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Le regioni e le province autonome sostengono con i fondi loro assegnati dal fondo sanitario nazionale (parte corrente - capitolo 5941 del Ministero del tesoro) le spese relative all'esecuzione delle operazioni di cui al presente regolamento ed in particolare:

a) le spese per i corsi di addestramento e formazione riservati al personale destinato ad operare per l'applicazione delle norme del presente regolamento;

b) la gestione del sistema informativo e la sorveglianza epidemiologica;

c) tutte le altre spese ritenute necessarie per l'eradicazione dagli allevamenti bovini e bufalini, nonché il pagamento delle prestazioni dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati ad operare nell'ambito dei piani di profilassi e delle indennità di abbattimento dei capi riscontrati infetti ai sensi del presente regolamento.

2. Qualora le operazioni di profilassi e di risanamento della tubercolosi bovina vengano effettuate contestualmente ai controlli per la brucellosi bovina e/o per la leucosi bovina enzootica viene corrisposto ai veterinari ufficiali un unico compenso per allevamento controllato come previsto dalla normativa vigente.

Art. 17.

Competenze esecutive

1. L'allevatore o il detentore è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in particolare deve provvedere al contenimento degli animali e rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

2. In caso di inadempienza i provvedimenti di esecuzione sono eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori.

Art. 18.

Pianificazione nazionale regionale

1. Il Ministero della sanità, sentite le regioni, identifica gli obiettivi da raggiungere e le risorse disponibili, adotta un piano triennale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica e individua la sorveglianza epidemiologica come attività essenziale per la programmazione e la

verifica dell'attività svolta. Nel piano vengono altresì stabilite le caratteristiche del sistema informativo specifico di supporto alle azioni del piano e gli indicatori da utilizzare per la verifica dei risultati e alla programmazione delle attività. Il piano deve essere oggetto di un aggiornamento annuale sulla base dei risultati raggiunti nell'anno, determinati dall'analisi degli indicatori di cui sopra. Per la definizione e la gestione del sistema nazionale di sorveglianza e del sistema informativo il Ministero della sanità si avvale del centro nazionale di referenza per lo studio e la la ricerca in epidemiologia, programmazione e informazione veterinaria, di cui al decreto del Ministro della sanità 2 novembre 1991 e del centro di referenza per lo studio e la diagnosi della leucosi bovina enzootica di cui all'art. 5.

2. Le regioni, sulla base delle indicazioni del piano nazionale preparano i piani triennali di eradicazione e li aggiornano sulla base dei risultati raggiunti nell'anno, determinati dall'analisi degli indicatori di cui al comma 1.

Art. 19.

Abrogazioni

1. Il presente regolamento abroga il decreto ministeriale 21 settembre 1985, e successive modificazioni, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica e l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982 concernente norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 maggio 1996

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 241

ALLEGATI TECNICI

La diagnosi di laboratorio della leucosi bovina enzootica è effettuata mediante un esame di immunodiffusione su gel di agar (AGID) come riportato alla lettera A o mediante la prova immunoenzimatica (ELISA) come riportato alla lettera B. La diagnosi di linfosarcoma è effettuata mediante esame istologico come riportato alla lettera C.

A. *Prova di immunodiffusione in gel di agar*

1. L'antigene da impiegare nella prova deve contenere la glicoproteina dell'*envelope* del virus della leucosi bovina enzootica, gp 51. Esso è prodotto dal Centro di referenza nazionale che ha sede presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, Perugia. La produzione di antigene da parte di altri laboratori deve essere autorizzata dal Ministero della sanità ed i singoli lotti dovranno essere standardizzati presso il Centro di referenza nazionale.

2. I reagenti da impiegare sono i seguenti:

a) antigene. Esso dovrà essere standardizzato rispetto al siero di referenza E4;

b) siero in esame;

c) siero positivo di controllo;

d) gel di agar:
0,8% di agar,
8,5% di NaCl;
tampone Tris 0,05 M a pH 7.2.

In una scatola Petri del diametro di 85 mm vanno versati 15 ml di questo terreno in modo da ottenere uno strato dello spessore di 2,6 mm.

3. Nell'agar solidificato si eseguono sette pozzetti, distribuiti come segue: un pozzetto centrale e sei pozzetti disposti in cerchio ad esso
diametro del pozzetto centrale. 4 mm;
diametro dei pozzetti periferici: 6 mm;
distanza fra pozzetto centrale e i pozzetti periferici. 3 mm.

4. Si distribuisce nel pozzetto centrale l'antigene, nei pozzetti periferici 1 e 4 (vedi lo schema) il siero positivo di controllo e nei pozzetti 2, 3, 5 e 6 i sieri in esame. Il riempimento va effettuato fino a scomparsa del menisco.

5. Le quantità dei reagenti da impiegare sono dunque le seguenti
Antigene: 32 µl;
siero di controllo: 73 µl,
sieri in esame: 73 µl.

6. Incubare per 72 ore a temperatura ambiente (20-27 °C), in atmosfera umida.

7. La lettura va effettuata dopo 24, 48 e 78 ore:

a) il siero in esame è positivo se forma una linea specifica di precipitazione con l'antigene del virus della leucosi bovina enzootica e una linea completa di identità con il siero di riferimento;

b) il siero in esame è negativo se non forma una linea specifica di precipitazione con l'antigene della leucosi bovina enzootica e se non provoca l'incurvamento della linea del siero di riferimento.

c) la reazione è considerata non conclusiva:

i) se la linea del siero di riferimento si incurva verso l'antigene della leucosi bovina enzootica senza formare con l'antigene una linea di precipitazione visibile, ovvero

ii) se non può essere interpretata come negativa o positiva

Quando la reazione non è conclusiva, la prova deve essere ripetuta impiegando siero concentrato.

B. *Prova di immunoenzimatica (ELISA).*

1. Per l'esecuzione della prova ELISA occorrono le attrezzature e i relativi qui indicati:

a) micropiastre, cuvette o qualsiasi altro recipiente per la fase solida.

b) l'antigene è fissato sulla fase solida con o senza ausilio di anticorpi leganti policonali o monoclonali. Se l'antigene è assorbito direttamente alla fase solida, tutti i campioni in esame che presentano reazione positiva devono essere riesaminati nei confronti di un antigene di controllo negativo (falso antigene). Il falso antigene deve essere allestito seguendo le stesse procedure usate per l'antigene. Se gli

anticorpi leganti sono adsorbiti alla fase solida, questi non devono reagire nei confronti di antigeni diversi da quelli del virus della leucosi bovina;

c) siero di sangue o latte;

d) campioni di siero o latte di controllo positivi e negativi;

e) anticorpi coniugati;

f) un substrato adatto all'enzima impiegato;

g) una soluzione di arresto, se necessario;

h) soluzioni per la diluizione dei campioni, per la preparazione dei reattivi e per il lavaggio;

i) un sistema di lettura adatto al substrato impiegato.

2. Standardizzazione e sensibilità della prova:

a) *Standardizzazione della prova utilizzata per campioni singoli.* La sensibilità della prova impiegata deve essere di livello tale che il siero E4, diluito 10 volte (campioni di siero) o 250 volte (campioni di latte), risulti ancora positivo.

b) *Standardizzazione della prova utilizzata per mescolanze di campioni.* La sensibilità della prova impiegata deve essere tale che il siero di referenza E4 sia ancora positivo se diluito 10 volte (campioni di siero) o 250 volte (campioni di latte) oltre la diluizione applicata ai singoli campioni per effetto della mescolanza. Per mescolanza si intende un insieme di parti uguali di diversi campioni di siero o di latte. Il Centro di referenza nazionale è responsabile del controllo di qualità del kit ELISA impiegato ed, in particolare, della definizione, per ciascun lotto di produzione, del numero di campioni che possono costituire, in base al titolo ottenuto con il siero E4, la mescolanza da esaminare.

Il siero E4 è fornito dal Laboratorio veterinario nazionale di Copenaghen.

C. *Esame istologico.*

Campioni prelevati da linfonodi ed organi che presentano alterazioni macroscopiche riferibili a linfosarcoma, devono essere mantenuti a temperatura di refrigerazione ed inviati al laboratorio entro il più breve tempo possibile. In alternativa possono essere prelevati frammenti degli organi lesi (1-2 cm^3) da mettere in formalina tamponata al 10% facendo attenzione che la quantità del fissativo sia almeno 10 volte superiore al volume del tessuto da fissare. Il materiale può essere conservato in queste condizioni, a temperatura ambiente, fino all'invio al laboratorio.

In nessun caso il materiale da sottoporre all'esame istologico deve essere congelato prima dell'invio al laboratorio.

I campioni accuratamente identificati, devono essere accompagnati da notizie relative alla razza, età, sesso dell'animale a cui appartengono ed ai quadri anatomopatologici riscontrati.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 2:

— La legge 30 aprile 1976 n. 397, reca norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea.

Nota all'art. 3:

— L'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982 concernente norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1982.

Nota all'art. 15:

— La legge 28 maggio 1981, n. 296, reca norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 maggio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

Nota all'art. 18:

— Il decreto ministeriale 2 novembre 1991 concernente l'istituzione del Centro nazionale di referenza per lo studio e la ricerca in epidemiologia, programmazione e informazione veterinaria, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1991.

96G0379

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 giugno 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Prooliuve Gramsci - Coop. a r.l.», in Montemesola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 17 novembre 1995 con la quale il tribunale di Taranto ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Prooliuve Gramsci - Coop. a r.l.». con sede in Montemesola (Taranto);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Prooliuve Gramsci - Coop. a r.l.», con sede in Montemesola (Taranto), costituita per rogito notaio dott. Salvatore De Stefano in data 23 maggio 1977, rep. n. 114988, è posta in liquidazione

coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la rag. Chiechi Maria Rosa, nata a Gioia del Colle (Bari) l'8 settembre 1959 e residente in via Calamandrei, 9, Taranto, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1996

Il Ministro: TREU

96A4329

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 giugno 1996.

Contingente delle serie speciali millesimo 1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 1.000 commemorative del 50° anniversario della morte di Pietro Mascagni;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1995, concernente l'emissione le modalità di cessione delle serie speciali di monete millesimo 1995 nella versione «ordinaria» ed in quella «proof»;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500 «Caravelle», inserite nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1995, da aggiungersi ai contingenti fissati con i precedenti provvedimenti, è stabilito in complessive lire 26.259.000 pari a n. 52.518 pezzi di cui:

L. 22.279.000 pari a n. 44.558 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 3.980.000 pari a n. 7.960 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 1.000 commemorative del 50° anniversario della morte di Pietro Mascagni inserite nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1995, è stabilito in complessive L. 52.518.000 pari a n. 52.518 pezzi di cui:

L. 44.558.000 pari a n. 44.558 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 7.960.000 pari a n. 7.960 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 3.

Il numero delle serie speciali per collezionisti millesimo 1995 confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetalliche, L. 500 d'argento «Caravelle» e L. 1.000 d'argento «Mascagni», viene fissato in n. 52.518 pezzi per il valore nominale di L. 125.412.984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A4330

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 7 maggio 1996.

Proroga del termine, per la regione Calabria, per la rimodulazione del documento regionale relativo al programma triennale per la tutela ambientale 1994-96.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1985, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la legge quadro sulle aree protette;

Visti gli articoli 1 e 13 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che detta normative per l'accelerazione degli investimenti pubblici;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 21 dicembre 1993 di approvazione del programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 3 agosto 1994 concernente rettifiche ed aggiustamenti al programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale ed in particolare il punto 17;

Vista la deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1995 concernente ulteriori modificazioni al programma triennale 1994-96;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1995, registrato dalla Corte dei conti il 2 maggio 1995, registro n. 1, foglio n. 34, con il quale è stata concessa una proroga per sanatoria alla regione Calabria fino al 16 febbraio 1995, per la presentazione del documento regionale di programma;

Considerato che sono state richieste da alcuni servizi ulteriori integrazioni;

Vista la nota n. 5843 del 1° giugno 1995 con la quale la regione Calabria ha chiesto una proroga al fine di procedere alla integrazione delle informazioni e dei dati mancanti;

Considerato che sono stati organizzati alcuni incontri al fine di fornire chiarimenti in merito alle richieste integrazioni;

Vista la nota in data 27 dicembre 1995, prot. n. 111, con la quale la regione Calabria ha chiesto una ulteriore proroga al 31 maggio 1996 per la modulazione del documento di programma;

Su proposta dei direttori dei servizi AA.GG. e del personale, ARS, conservazione natura e valutazione impatto ambientale;

Decreta:

E concessa alla regione Calabria una proroga fino al 31 maggio 1996, limitatamente alle aree programmate: A «bacini idrografici e mare Adriatico», D «aree naturali protette», E «aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno» e F «area nazionale».

Roma, 7 maggio 1996

Il Ministro: BARATTA

96A4331

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 17 giugno 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicato al 50° anniversario della Repubblica italiana, valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, tra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Le Istituzioni»;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1996 con il quale si è provveduto all'emissione, nell'anno 1996, di un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo, appartenente alla serie anzidetta, da dedicare al 50° anniversario della Repubblica italiana;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicato al 50° anniversario della Repubblica italiana, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia, più colore oro; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce, su fondo oro, l'emblema della Repubblica italiana con i tre colori nazionali: verde, bianco e rosso ed inoltre, in proiezione, il colore azzurro. Completano il francobollo la leggenda «CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A4332

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Ravenna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Uffiviale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti fa nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Ravenna, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 7 settembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

96A4402

DECRETO 28 giugno 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Agrigento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Agrigento nei giorni 5 e 6 giugno 1996 a causa di lavori di ristrutturazione nei locali dell'ufficio e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Agrigento è accertato nei giorni 5 e 6 giugno 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A4315

DECRETO 3 luglio 1996.

Concentrazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione ed esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 9-*bis* del citato testo unico che conferisce la facoltà al Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 176 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 1994, concernente il riordinamento del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 5 marzo 1984, che dà attuazione ai regolamenti CEE n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunità europea della predetta convenzione di Washington del 3 marzo 1973;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 1992, che ha dettato le modalità relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente l'applicazione in Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 22 novembre 1993, relativo alla concentrazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione e di esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla convenzione di Washington;

Ritenuta la necessità di dovere aggiornare, in base alle mutate esigenze operative, l'elenco di dogane abilitate al compimento delle citate operazioni doganali;

Ritenuta, altresì, la necessità di abilitare alcune dogane al compimento di operazioni doganali relative agli esemplari di legnami inclusi nel citato decreto ministeriale 31 dicembre 1983;

Attesi i pareri favorevoli del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente, resi rispettivamente con note prot. 1323 del 10 aprile 1996 e prot. 1660 del 5 febbraio 1996 che integra la precedente prot. 12278 dell'11 settembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari indicati nel decreto ministeriale 31 dicembre 1983, citato in premessa, possono essere effettuate esclusivamente presso le dogane di Ancona, Bari, Bologna, Bologna-Borgo Panigale (aeroporto), Chiasso, Genova, Genova II (aeroporto Cristoforo Colombo), Milano, Segrate (aeroporto Linate), Somma Lombardo (aeroporto Malpensa), Napoli, Napoli II (aeroporto Capodichino), Palermo, Pisa, Ponte Chiasso, Roma II, Tarvisio, Torino, Caselle Torinese, Trieste, Verona.

Art. 2.

Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di legname indicati nel decreto ministeriale 31 dicembre 1983, citato in premessa, potranno essere effettuate, oltre che presso gli uffici doganali indicati al precedente art. 1, presso le dogane di La Spezia, Livorno, Monfalcone, Ortona a Mare, Ravenna, Salerno e Savona.

Art. 3.

Per il riconoscimento degli esemplari sottoposti alle formalità doganali le dogane indicate nei precedenti articoli 1 e 2 richiederanno l'intervento del personale del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi forestali regionali o provinciali secondo le modalità previste nel decreto ministeriale 4 settembre 1992, citato in premessa.

Art. 4.

È abrogato il decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1993, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 3 luglio 1996

Il Ministro: VISCO

96A4276

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 giugno 1996.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Cerveteri» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1988 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri»;

Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di orgine controllata «Cerveteri»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cerveteri», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974 e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1988, è sostituito per intero dal testo annesso le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Cerveteri» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio

nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Cerveteri» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1996

Il dirigente: ADINOLFI

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Cerveteri» è riservata ai vini bianco nelle tipologie secco, amabile e frizzante; rosso nelle tipologie secco, amabile e novello; rosato anche nella tipologia frizzante, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» devono essere ottenuti esclusivamente mediante la vinificazione delle uve prodotte da vigneti situati nella zona indicata nel successivo art. 3 e che, nell'ambito aziendale presentino la seguente composizione ampelografica:

«Cerveteri» bianco:

Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) e Trebbiano giallo: da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;

Malvasia di Candia e Malvasia del Lazio: da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 35%;

altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati — ad eccezione della varietà Pinot grigio — in entrambe le province di Roma e Viterbo, fino ad un massimo del 30%.

«Cerveteri» rosso:

Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore al 60%, con un minimo di presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%;

Cesanese comune fino al 25%;

altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati in entrambe le province di Roma e Viterbo, fino al 30%, da soli o congiuntamente.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» è costituita, dagli interi territori dei comuni di Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia e da parte dei territori dei comuni di Roma, Allumiere e Tolfa, tutti in provincia di Roma e da parte del comune di Tarquinia in provincia di Viterbo.

Tale zona è così delimitata:

a nord-ovest il limite segue dalla foce verso nord il fiume Mignone sino alla località Pietrara, prende poi per la strada che porta a c.le Lazi e prima di giungervi, piega verso nord-est per la strada che costeggia il corso del Mignone passando per c.le Gerini (q. 27), c.le Corpaccio (q. 25) ed a sud della località Spalle di S. Maria fino ad incrociare, in prossimità della q. 27, il confine di provincia tra Roma e Viterbo. Segue verso nord-est il confine provinciale lungo il corso del Mignone sino ad incontrare la strada ferrata, quindi lungo questa scende verso sud-ovest sino al confine di provincia, in prossimità di Poggio dell'Aretta, prosegue lungo questi nella stessa direzione sino ad incrociare il confine del comune di Civitavecchia presso c. Sterpeto. Da qui segue il confine comunale tra Civitavecchia ed Allumiere prima e quello tra Santa Marinella e Allumiere poi sino in provincia di m. Quartaccio; prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Santa Marinella e Tolfa raggiungendo in località le Frondacce la quota 48 da dove, lungo una retta immaginaria verso est, raggiunge il punto di confluenza del f.sso di Chiavaccio con rio Fiume, e sul proseguimento la strada per Santa Severa in prossimità del km 3,5. Il limite prosegue quindi verso est per la strada che porta alla q. 144 del m. Fagiolano e ne discende per il sentiero che conduce a q. 61 in prossimità del f.sso Smeraldo.

Da q. 61 segue una linea retta in direzione sud-est fino a raggiungere la q. 97 sul sentiero che conduce alla Cava di Caolino, prosegue per tale sentiero passando a sud della q. 118 fino ad incontrare il segno convenzionale di muro a secco che delimita la r.va Pian Sultano e lungo la medesima prosegue passando per le quote 44, 116 e 129 in località Castellaccio.

Segue quindi il bordo della r.va Pian Sultano verso nord e quindi risale il f.so del Moro fino a q. 186 per poi piegare verso nord-est, incrociando il confine comunale tra Cerveteri e Tolfa.

Prosegue quindi lungo il confine nord-orientale di Cerveteri, fino a raggiungere la strada per Palidoro in prossimità del km 9 (località Piano Trippone); percorre quindi tale strada verso il centro abitato di Palidoro e la strada statale Aurelia fino in prossimità del km 34 dove incrocia il confine comunale di Ladispoli, che segue poi in direzione del mare sino alla costa; quindi seguendo la costa verso nord-ovest raggiunge la foce del f. Mignone da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le caratteristiche naturali dell'ambiente, come i terreni, i microclimi, la giacitura e l'esposizione in cui si trovano i vigneti ammessi alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri», devono essere atte a conferire a detti vini le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare di produzione.

Non sono ammessi i vigneti dei fondovalle, umidi e quelli esposti su pendici ripide insufficientemente soleggiate.

La densità d'impianto minima dev'essere di 2500 ceppi/Ha, nei nuovi impianti e nei reimpianti.

La potatura deve assicurare le caratteristiche tradizionali delle uve e il rispetto delle rese massime consentite.

Nei nuovi impianti e nei reimpianti i sistemi di allevamento devono essere a «controspalliera», o ad altro sistema che assicuri le caratteristiche tradizionali delle uve, con esclusione delle forme espanse tipo tendone.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso fino ad un massimo di due interventi prima dell'invaiatura.

La resa massima di uva per ettaro è di 14 tonn. per le uve bianche e di 13 tonn. per le uve rosse.

Nella coltura promiscua la resa va calcolata, con gli stessi massimali, sulla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resà uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve devono presentare un tenore zuccherino tale da assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo non inferiore ai 10,5% per i vini bianchi e all'11% per i vini rossi.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata nel precedente art. 3 nonché nell'intero territorio comunale di Tarquinia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino a denominazione d'origine controllata «Cerveteri», pronto per il consumo, non deve superare il 70%.

Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata «Cerveteri» per tutto il prodotto.

I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente da uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Cerveteri», ad esclusione del mosto concentrato rettificato.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

«Cerveteri» bianco secco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole, delicato;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Cerveteri» rosso secco:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso;

sapore: secco, sapido, armonico, di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Cerveteri» bianco frizzante:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole, delicato;

sapore: frizzante, vinoso, morbido, talvolta abboccato;

spuma: vivace, evanescente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Cerveteri» rosso novello:

colore: rosso più o meno intenso;

odore: vinoso, lievemente aromatico;

sapore: fruttato, vinoso, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Cerveteri» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: fruttato gradevole;

sapore: fine, delicato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Cerveteri» bianco amabile:

colore: giallo paglierino;

odore: fruttato gradevole, delicato;

sapore: amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Cerveteri» rosso amabile:

colore: rosso intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: amabile, vinoso, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto i sopra indicati limiti di acidità totale e dell'estratto secco.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Cerveteri» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «superiore», «scelto», «selezionato» e simili.

È consentito l'uso di indicazioni di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non aventi significato laudativo e non suscettibili di indurre in errore l'acquirente circa la natura e l'origine del prodotto.

È consentito indicare nomi di unità amministrative o località dalle quali provengono le uve da cui il vino così designato è stato ottenuto.

È consentito indicare il termine «vigna» seguito dal corrispondente toponimo, purché in conformità alle norme dell'art. 6 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» devono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di capacità nominale fino a 60 litri, in conformità alle norme nazionali e comunitarie in materia di confezionamento dei vini di qualità prodotti in regioni determinate.

I recipienti fino alla capacità nominale di 5 litri devono essere di vetro e di forma consona all'immagine di un vino di qualità.

I recipienti di capacità nominale da 0,5 a 1,5 litri devono essere muniti di una chiusura con tappo di sughero o capsula o con tappo a vite.

È obbligatorio riportare nella presentazione del prodotto il riferimento: «amabile» o «secco», qualora sussistano ambedue le tipologie per lo stesso vino.

Sui recipienti è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

96A4272

DECRETO 5 giugno 1996.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1972, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di orgine controllata «Aleatico di Gradoli»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Aleatico di Gradoli», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1972, è sostituito per intero dal testo annesso le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1996

Il dirigente: ADINOLFI

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli», «Aleatico di Gradoli» liquoroso e «Aleatico di Gradoli» liquoroso riserva è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini di cui all'articolo precedente devono essere ottenuti esclusivamente dal vitigno «Aleatico».

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» di cui all'art. 1 devono essere prodotte nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Gradoli, Grotte di Castro e San Lorenzo Nuovo ed in parte del territorio del comune di Latera in provincia di Viterbo.

La zona è così delimitata: partendo dalla riva del lago di Bolsena alla confluenza sulla medesima del confine comunale tra S. Lorenzo Nuovo e Bolsena in località Renano, la linea di delimitazione segue verso nord tale confine comunale e successivamente verso ovest sino ad incontrare quello tra S. Lorenzo Nuovo e Grotte di Castro (q. 439).

Da quota 439 la linea di delimitazione prosegue verso ovest lungo il confine di Grotte di Castro per poi scendere verso sud fino alla confluenza di questo confine con quelli di Gradoli e Latera in località La Buca. Da qui prosegue verso ovest lungo il confine di Latera fino al punto in cui questi si allontana da quello provinciale, in prossimità di Poggio Sant'Anna.

Da tale punto la delimitazione prosegue in linea retta in direzione sud-est fino a quota 461 da dove, seguendo la strada che passa per la q. 431, per Madonna della Cava e C. le Coste, raggiunge il confine di Gradoli che segue verso est fino alla sponda del lago di Bolsena.

Lungo la sponda, verso nord, la linea di delimitazione torna nuovamente alla località Renano, punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche tradizionali di qualità.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore all'11,5% per la tipologia «Aleatico di Gradoli» ed al 12% per le tipologie «Aleatico di Gradoli» liquoroso e «Aleatico di Gradoli» liquoroso riserva.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei — ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — unicamente i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, con esclusione quindi dei fondovalle e dei terreni situati ad un'altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare non deve essere superiore a tonn. 9 per ettaro di vigneto a cultura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di preparazione e di affinamento dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le sue peculiari caratteristiche.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, rispettivamente alle seguenti caratteristiche:

«Aleatico di Gradoli»:

colore: rosso granato con tonalità violacee;

odore: finemente aromatico, caratteristico;

sapore: di frutto fresco, morbido, vellutato, dolce;

titolo alcolometrico volumico complessivo: 12% di cui almeno 9,5% svolti;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Aleatico di Gradoli» liquoroso:

colore: rosso granato più o meno intenso, talvolta con riflessi violacei;

odore: aromatico, delicato, caratteristico;

sapore: pieno, dolce, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 17,5% di cui almeno 15% svolti;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Aleatico di Gradoli» liquoroso riserva:

colore: rosso granato più o meno intenso, tendente talvolta all'arancione con l'invecchiamento;

odore: aromatico, caratteristico dell'invecchiamento in botte di rovere;

sapore: pieno, dolce più o meno tannico, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 17,5% di cui almeno 15% svolti;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare i sopraindicati limiti di acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» liquoroso e liquoroso riserva devono essere ottenuti mediante alcolizzazione in conformità alle disposizioni delle norme vigenti.

Il vino a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» liquoroso deve aver subito un periodo minimo di affinamento di sei mesi a decorrere dalla data di alcolizzazione.

Il vino a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» liquoroso riserva deve aver subito un periodo di invecchiamento di almeno due anni dalla data di alcolizzazione in botti di rovere di capacità non superiore a 250 litri ed un ulteriore affinamento in bottiglia di almeno un anno.

Art. 8.

Alle denominazioni di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Aleatico di Gradoli», «Aleatico di Gradoli» liquoroso e «Aleatico di Gradoli» liquoroso riserva è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

96A4274

DECRETO 14 *giugno* 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Circeo».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in merito alla richiesta di riconoscimento, unitamente ad altre indicazioni geografiche tipiche della regione Lazio, della indicazione geografica tipica «Circeo» e alla proposta, formulata dal Comitato medesimo, del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1995;

Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1995, con il quale è stata riconosciuta, unitamente ad altre indicazioni geografiche tipiche della regione Lazio, la indicazione geografica tipica «Circeo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 1995;

Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Circeo»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 1996;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra indicati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Circeo» — già riconosciuta ad indicazione geografica tipica con decreto dirigenziale del 22 novembre 1995 — ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Detta denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel sopra citato disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata «Circeo», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Circeo» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Circeo», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio

nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Circeo» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1996

Il dirigente: ADINOLFI

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Circeo»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Circeo», seguita dalle specificazioni relative al colore o al nome dei vitigni e/o alla specificazione Novello (limitatamente ai rossi) o frizzante, è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati, secchi o amabili, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Circeo» devono essere ottenuti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Circeo» bianco secco o amabile, anche nel tipo frizzante:

Malvasia di Candia sino ad un massimo del 30%;

Trebbiano Toscano non meno del 60%;

altri vitigni a bacca bianca autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Latina sino ad un massimo del 30%.

«Circeo» rosso e rosato secco o amabile anche nei tipi novello (limitatamente al rosso) o frizzante:

Merlot non meno dell'85%;

altri vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Latina sino ad un massimo del 15%.

«Circeo» - Trebbiano:

Trebbiano Toscano non meno dell'85%;

altri vitigni a bacca bianca autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Latina sino ad un massimo del 15%.

«Circeo» - Sangiovese:

Sangiovese non meno dell'85%;

altri vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Latina sino ad un massimo del 15%.

«Circeo» - Sangiovese - rosato - ottenuto dalla vinificazione delle uve dei seguenti vitigni:

Sangiovese non meno dell'85%;

altri vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Latina sino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Circeo» comprende parte del territorio dei comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina in provincia di Latina.

La perimetrazione ha inizio dall'incrocio fra le strade Mediana e del Mare. Da tale incrocio segue la strada Mediana, in direzione sud-est, sino a raggiungere la strada Latina-Fogliano (in località Borgo Isonzo) lungo la quale prosegue poi verso nord sino al punto di incontro con la strada della Rosa. Quindi, seguendo quest'ultima in direzione nord-est, raggiunge la strada del Piccarello, lungo la quale prosegue verso nord fino all'incrocio con la s.s. n. 156 (s.s. dei Monti Lepini). Continua lungo tale strada in direzione sud-est e poi nord-est fino a raggiungere il ponte sul canale Sisto. Costeggiando tale canale, si prolunga verso sud sino ad incrociare la Migliara 56 su cui prosegue verso ovest sino alla strada della Pileria (oggi via Capo di Bufalo) sino ad incrociare la Migliara 57, lungo la quale procede sino a reincontrare il canale Sisto, il cui corso segue sino al ponte della Crocetta. Da quest'ultimo, poi, prosegue verso ovest, lungo la Migliara 58, attraversando la strada Mediana, sino all'incrocio con la via Litoranea; quindi continua verso sud, lungo la stessa Litoranea sino alla cantoniera Mezzomonte. Prosegue poi verso est, lungo la strada pedemontana del monte Circeo, raggiungendo in prossimità dell'idrovora Vetica, la costa. Segue quest'ultima, dapprima verso sud-ovest, poi ovest, infine nord-ovest, portandosi sul confine tra i comuni di San Felice Circeo e Sabaudia all'altezza del canale dei Pescatori. Continuando lungo quest'ultimo si porta sulla sponda del lago di Sabaudia all'altezza della strada di Folaga Morta, abbandona la sponda del lago e raggiunge, in linea retta, l'adiacente strada di Caterattino. Prosegue lungo quest'ultima verso sud-ovest, fino ad incontrare la strada del lungomare, lungo la quale continua verso nord-ovest fino all'incrocio con la strada di S. Andrea. Segue quest'ultima raggiungendo l'incrocio con la strada del Diversivo Nocchia, lungo la quale si dirige, costeggiando l'omonimo canale, in direzione nord-ovest. Continua poi, attraversando il predetto canale, lungo la strada interpoderale della Bufalara (incrociando la strada della Lavorazione); infine raggiunge il canale del Rio Martino. Costeggia quest'ultimo verso sud-ovest per breve tratto, fino a raggiungere il canale di Cicerchia, lungo il quale prosegue fino all'incrocio con la strada Latina-Fogliano; segue poi tale strada verso Latina, portandosi sulla strada Litoranea. Prosegue lungo la stessa strada Litoranea in direzione nord-ovest fino ad incontrare la strada del Mare, lungo la quale continua raggiungendo l'incrocio con la strada Mediana e con la strada della Persicara, inizio della perimetrazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Circeo» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini ottenuti, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti coltivati su terreni molto omogenei con l'assoluta prevalenza della frazione sabbiosa sulle altre e l'assenza di argilla azzurra.

I sesti di impianti, le forme di allevamento, ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata qualsiasi pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso con un massimo di due interventi da eseguirsi sino all'invaiatura.

Per i reimpianti o i nuovi impianti deve essere prevista una densità di impianto non inferiore a 2.000 piante per ettaro.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata, ammesse per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Circeo», devono essere le seguenti:

«Circeo» bianco e «Circeo» Trebbiano: 13 tonn. di uva per ettaro;

«Circeo» rosso e rosato e «Circeo» Sangiovese rosso o rosato: 12 tonn. di uva per ettaro.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Circeo» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Lazio con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione delle uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla camera di commercio competente per territorio.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Circeo» devono assicurare il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

«Circeo» bianco: 9,5%;

«Circeo» rosso e rosato: 10,5%;

«Circeo» Trebbiano: 10%;

«Circeo» Sangiovese rosso o rosato: 10%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. In deroga a quanto sopra è consentita la vinificazione al di fuori della zona di produzione, su richiesta delle cantine interessate che dimostrino di aver vinificato, nell'ambito della provincia di Latina, uve provenienti dalla zona di produzione delimitata dall'art. 3 almeno cinque anni prima di quello di entrata in vigore del presente disciplinare.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per i vini bianchi, e al 65% per i vini rossi e rosati.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra indicati ma non superi rispettivamente i limiti del 75% e del 70% l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; nel caso vengano superati i detti ultimi limiti, l'intera produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata «Circeo», ad esclusione del mosto concentrato rettificato.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Circeo» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Circeo» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, vinoso, delicato;

sapore: secco o amabile, armonico, sapido e fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Circeo» rosso:

colore: rubino più o meno intenso;

odore: caratteristico, vinoso:

sapore: asciutto o amabile, pieno armonico, tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Circeo» rosso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;

odore: fruttato, persistente e caratteristico;

sapore: fresco, armonico, equilibrato, rotondo, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Circeo» Trebbiano:

colore: giallo paglierino chiaro;

odore: caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: secco, fresco, sapido con retrogusto caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Circeo» rosato:

colore: rosato più o meno intenso con riflessi violacei;

odore: fine, gradevole;

sapore: secco o amabile, armonico, delicato, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Circeo» Sangiovese:

colore: rubino più o meno intenso;

odore: caratteristico, fragrante;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Circeo» Sangiovese rosato:

colore: rosato più o meno intenso anche con riflessi arancioni;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: secco o amabile, armonico, fresco, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

Per i vini di cui al presente disciplinare deve essere indicato in etichetta l'anno di produzione delle uve e, qualora siano previste entrambe le tipologie, la dicitura «secco» o «amabile».

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto minimo.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Circeo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «extra», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.

È consentito, altresì, l'uso di nomi geografici aggiuntivi e riferimenti toponomastici a fattorie, aree e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Circeo» devono essere imbottigliati in recipienti di vetro di capacità uguale o inferiore a lt. 1,5 chiusi con tappo di sughero ad eccezione dei recipienti sino a lt. 0,375, per i quali è consentito l'uso del tappo a vite.

96A4273

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 24 aprile 1996.

Proroga del termine di attuazione dei progetti di ricerca e di formazione degli addetti alle attività industriali inseriti nel contratto di programma del Gruppo Olivetti.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge n. 488/1992 sopra richiamata che disciplina la permanenza, per alcune categorie di intervento, delle agevolazioni previste dalla legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Vista la lettera della Commissione europea n. 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime di insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la delibera del CIPI del 28 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1987, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Gruppo Olivetti;

Vista la delibera del CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1994, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del contratto di programma suddetto;

Vista la propria delibera del 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1996, con la quale è stato fissato al 31 dicembre 1996 il termine per la realizzazione delle iniziative concernenti gli investimenti tecnologici industriali ed i centri di ricerca incluse nel Piano progettuale del medesimo contratto di programma;

Viste le note prot. n. 4/0921/96 dell'8 marzo e n. 4/1239/96 del 10 aprile 1996 con la quale il Servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto al comitato richiesta di proroga per progetti di ricerca e per progetti di formazione degli addetti alle attività industriali inseriti nel piano progettuale del contratto di programma in oggetto;

Ritenuto opportuno estendere il termine del 31 dicembre 1996, di cui alla menzionata delibera del 20 novembre 1995, anche al programma di formazione degli addetti alle attività connesse ai predetti investimenti tecnologici industriali, al fine di adeguare, anche dal punto di vista temporale, il momento formativo del personale alla realizzazione dell'investimento;

Ritenuto altresì opportuno, in aderenza al parere del comitato tecnico scientifico ex art. 4 della delibera CIPE del 16 luglio 1986, consentire lo svolgimento anche nel 1997 dei progetti di ricerca di cui ai decreti di concessione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, «Dispositivi di attuazione e controllo del movimento dei dati informatici», «Strumenti informatici per la gestione ed il controllo del sistema sanitario» e «Laboratori didattici polivalenti per la formazione e l'addestramento professionale»;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il termine per la realizzazione delle iniziative concernenti gli investimenti tecnologici industriali ed i centri di ricerca inclusi nel piano progettuale del contratto di programma del Gruppo Olivetti, già fissato, con la propria delibera del 20 novembre 1995, al 31 dicembre 1996, viene esteso anche al programma di formazione degli addetti alle attività industriali, nonché ai progetti di ricerca di cui ai provvedimenti di concessione emessi dalla cessata Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Il termine per l'ultimazione dei tre progetti di ricerca citati in premesse, di cui ai decreti di concessione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, è prorogato al 31 dicembre 1997.

Roma, 24 aprile 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 3 luglio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 204

96A4334

DELIBERAZIONE 8 maggio 1996.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 agosto 1991;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo e tra i quali figura incluso il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET);

Visto il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia di trasporti rapidi di massa;

Vista la propria delibera in data 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 1996, con la quale sono stati approvati i programmi di intervento predisposti ai sensi degli articoli 1-4 della citata legge n. 211/1992 ed assegnate le risorse recate dall'art. 9 della stessa legge;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, che, al comma 1, rifinanzia l'art. 9 della richiamata legge n. 211/1992, autorizzando a tal fine per l'anno 1997 un limite di impegno trentennale di 100 miliardi; mentre, al comma 2, modifica il termine per la presentazione della progettazione esecutiva;

Vista la nota n. 05379 del 23 aprile 1996, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione trasmette la proposta di riparto delle risorse di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 199/1996, formulata di intesa con il Sottosegretario di Stato per le aree urbane, Roma capitale e Giubileo 2000, rappresentando l'opportunità di utilizzare nel contempo le disponibilità stanziate per le aree depresse per il finanziamento di interventi relativi a dette aree;

Vista la nota n. 380 del 7 maggio 1996 con la quale la Cassa depositi e prestiti sviluppa conteggi in merito all'utilizzo dei fondi di cui al più volte citato decreto-legge n. 199/1996;

Considerato che questo Comitato, nella citata delibera del 20 novembre 1995, aveva già dettato prime indicazioni in merito alle modalità di utilizzo di risorse che risultassero comunque disponibili in prosieguo per il finanziamento di ulteriori interventi di sistemi di trasporto rapido di massa e di tramvie veloci, in particolare ponendo l'onere di pervenire alla stipula di apposito accordo di programma a carico dei soggetti che avevano presentato distinti progetti configuranti soluzioni alternative per un medesimo problema di mobilità e prevedendo la possibilità di presentare documentazione integrativa per i soggetti che avevano proposto interventi nell'occasione non ammessi a contributo, ma ricompresi nella graduatoria della Commissione di alta vigilanza;

Preso atto che la Commissione di alta vigilanza, nella seduta del 15 aprile 1996, ha proceduto ad un ulteriore esame dei progetti sulla base della documentazione integrativa trasmessa ai sensi della richiamata delibera, tra l'altro formulando per taluni progetti specifiche prescrizioni di ordine tecnico;

Preso atto delle indicazioni fornite dal comune di Venezia in ordine al costo della tratta che viene ammessa a finanziamento con la presente delibera;

Ritenuto di confermare, per il riparto delle risorse recate dall'art. 1 del decreto-legge n. 199/1996, i criteri adottati ai fini del precedente riparto e specificati nelle premesse della richiamata delibera del 20 novembre 1995;

Ritenuto, in particolare, di fissare il contributo a carico delle suddette risorse in misura non superiore al 50% del costo originario dell'intervento ovvero in misura non superiore all'importo a suo tempo richiesto dall'Ente interessato, se inferiore a detta percentuale, tenendo conto, da un lato, della necessità di evitare forme di sperequazione rispetto ai soggetti beneficiari dei precedenti finanziamenti e considerando, d'altro lato, le finalità della ricordata previsione di documentazione integrativa, intesa all'ottimizzazione, anche sotto il profilo finanziario, dei progetti presentati;

Ritenuto di non procedere, per il momento, all'assegnazione di contributi a progetti che hanno formato oggetto di richieste di integrazione progettuale o per i quali sono in corso ulteriori approfondimenti istruttori;

Ritenuto peraltro di pervenire ad un primo riparto della quota di risorse riservata alle aree metropolitane sia in considerazione dell'urgenza di adottare misure di razionalizzazione del traffico urbano intese a risolvere i problemi di congestione e di inquinamento, che — come evidenziato nella precedente delibera — assumono particolare rilevanza in dette aree, sia in relazione alla circostanza che le risorse disponibili consentono di coprire con sufficiente grado di adeguatezza le relative

esigenze finanziarie si che eventuali modifiche della graduatoria, conseguenti agli approfondimenti istruttori di cui sopra, non pregiudicherebbero l'ammissione a contributo dei progetti attualmente classificatisi ai primi posti della nuova graduatoria redatta dalla Commissione di alta vigilanza;

Ritenuto, nella logica esposta, di ammettere a finanziamento, nell'ordine, solo gli interventi che, nella graduatoria per le aree metropolitane, precedono gli interventi per i quali debbono essere effettuati ulteriori adempimenti istruttori;

Ritenuto di dettare prescrizioni intese ad assicurare uniformità nella fase attuativa delle delibere sinora assunte in materia da questo Comitato e ritenuto, in tale contesto, di prevedere meccanismi intesi a garantire la funzionalità dei progetti dal cui costo siano stati stralciati gli oneri relativi alle infrastrutture di sosta, per una più pertinente imputazione sulle risorse all'uopo preordinate;

Udita la relazione del Sottosegretario ai trasporti ed alla navigazione e del Sottosegretario di Stato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000;

Delibera:

1. *Finanziamento di interventi a carico dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 199/1996.*

1.1. Sono approvati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992, i programmi di intervento di cui al prospetto allegato, che forma parte integrante della presente delibera: a detti programmi è destinata annualmente una quota delle disponibilità di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, nella misura massima indicata nella colonna 2 dell'allegato stesso e per la durata di 30 anni a decorrere dal 1997.

L'approvazione definitiva degli interventi resta subordinata alla trasmissione, da parte del comune interessato, di una documentazione dalla quale risultino le ulteriori fonti individuate per assicurare la copertura del costo residuo. La documentazione dovrà pervenire al Ministero dei trasporti e della navigazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera. I soggetti proponenti interventi che includono la realizzazione di parcheggi devono individuare e comunicare al citato Dicastero, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera in *Gazzetta Ufficiale,* il costo della realizzazione di detti parcheggi, da stralciare dal costo totale dell'investimento finanziabile ai sensi della legge n. 211/1992.

In relazione alle operazioni di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti i contributi saranno ceduti, direttamente e per l'intero periodo previsto, dal Ministro dei trasporti e della navigazione alla Cassa stessa, che provvederà a concedere agli enti beneficiari i relativi mutui di importo pari al valore attuale dei contributi così ceduti, calcolato applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse vigente per i mutui di detta Cassa.

1.2. Come specificato al punto precedente le quote di contributo indicate nell'allegato prospetto sono da intendere come limiti massimi. Gli importi definitivi saranno quantificati, a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva e tenuto conto delle informazioni relative ai parcheggi di cui al punto 1, dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il costo totale dell'intervento dovrà ricomprendere anche le previsioni di spesa relative agli oneri accessori, nonché l'IVA. Prima che si pervenga all'approvazione della progettazione esecutiva il citato Dicastero verificherà l'effettiva sussistenza dei cofinanziamenti dichiarati dall'ente richiedente: l'eventuale esito negativo della verifica e comunque la mancata approvazione del progetto esecutivo comporteranno l'automatica caducazione del finanziamento statale. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvederà a comunicare al CIPE i procedimenti istruttori conclusisi negativamente ed a trasmettere, nelle altre ipotesi, i relativi provvedimenti approvativi, con la quantificazione delle economie eventualmente conseguite anche in relazione allo scomputo degli oneri per gli interventi relativi ai parcheggi.

1.3. I soggetti beneficiari dei contributi, che in sede di definizione del progetto esecutivo — anche attraverso gare pubbliche — conseguano una riduzione del costo totale dell'investimento relativo al sistema rapido di massa prescelto a seguito di mutamenti nella tecnologia e/o dell'adozione di project financing, possono trattenere il 50% della riduzione della corrispondente quota di contributo dello Stato già destinata, da portare in detrazione dell'ammontare del cofinanziamento esterno del progetto. A tal fine i contributi dello Stato vengono indicati, nella colonna 4 dell'allegato prospetto, in termini percentuali rispetto al costo dell'investimento.

Le economie che si dovessero realizzare nella fase successiva della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi resteranno acquisite allo Stato.

1.4. Eventuali interessi di pre-ammortamento resteranno a carico dei soggetti beneficiari.

1.5. Con successiva delibera questo Comitato provvederà a ripartire le ulteriori risorse disponibili a valere sul limite di impegno previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 199/1996, nonché le quote di contributo non ancora assegnate a carico dell'art. 9 della legge n. 211/1992.

Ai fini di cui sopra, il Ministero dei trasporti e della navigazione, qualora non sia già pervenuta al medesimo documentazione integrativa ritenuta congrua, provvederà, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, a comunicare ai soggetti che hanno presentato progetti non ancora ammessi a contributo, ma utilmente collocati in graduatoria, eventuali prescrizioni di ordine tecnico formulate dalla commissione di alta vigilanza ed i soggetti stessi dovranno adeguare, nei successivi sessanta giorni, la progettazione di massima a dette prescrizioni.

2. *Disposizioni generali.*

2.1. I soggetti beneficiari di contributi a carico della legge n. 211/1992 per interventi che includono infrastrutture di sosta dovranno, in sede di presentazione della progettazione esecutiva, confermare la realizzazione dei parcheggi e documentare le fonti individuate per la copertura del relativo costo. Si applicano le disposizioni di cui al punto 1.2 della presente delibera e le analoghe disposizioni delle delibere precedentemente adottate in materia da questo Comitato in ordine all'onere di accertamento dell'effettiva esistenza delle coperture finanziarie da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché in ordine alle conseguenze di eventuali esiti negativi di tale accertamento.

2.2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, anche sulla base dei lavori della Commissione di alta vigilanza, provvederà a riferire a questo Comitato sullo stato di attuazione del programma di interventi di cui alle delibere finora assunte entro il 31 dicembre di ogni anno e sino alla completa realizzazione del programma stesso.

Nell'occasione ed al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro complessivo di valutazione in relazione al ruolo programmatorio ad esso rimesso dalla normativa vigente, il predetto Ministro riferirà anche sullo stato di attuazione del programma di ammodernamento delle ferrovie concesse e delle ferrovie in gestione governativa previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modifiche ed integrazioni, nonché sulle ulteriori misure che ritenga sia necessario adottare.

Roma, 8 maggio 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 24 giugno 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 203

ALLEGATO

RIPARTO FONDI DECRETO-LEGGE n. 199/1996
(in milioni)

Intervento	Costo totale investimento (*) (1)	Contributo Stato		
		Quota annua (2)	Previsioni volume investimenti (**)	
			Importo (3)	Perc. (3/1) (4)
Milano - Tramvia piazza Garibaldi-Cinisello .	250 000	12 113,6	125 000	50
Bologna - Rete tramviaria	461 780	19 139,4	197 500	42,76
Venezia - Linea tramviaria Favaro-Mestre stazione F.S.	107 365	5 202,3	53 682,5	50
Firenze - Linea tramviaria S. Maria Novella-Scandicci	238.200	9.122	94.130	39,51
Totale .	1 057.345	45 577,3	470 312,5	—

(*) Al lordo degli oneri per parcheggi ove inclusi.

(**) Previsioni sul volume di investimenti attivabile formulate tenendo conto del valore attuale della contribuzione erariale, calcolata applicando un tasso di sconto del 4,5% semestrale (pari al tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti).

96A4278

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 26 giugno 1996.

Modalità per l'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco medesimo.

IL GOVERNATORE

Visto il titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito «testo unico»);

Visto l'art. 107, comma 1, del testo unico concernente l'elenco speciale degli intermediari finanziari;

Visto l'art. 155, comma 2, del testo unico che include nell'ambito di applicazione del citato art. 107 le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 13 maggio 1996 (di seguito «decreto») che ha determinato i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto in base al quale la Banca d'Italia stabilisce le modalità di iscrizione nell'elenco speciale;

Visti gli articoli 5 e 6, comma 4, del decreto in base ai quali la Banca d'Italia determina gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale;

EMANA

le disposizioni che si riportano in allegato, concernenti le modalità cui gli intermediari finanziari si attengono per l'iscrizione nell'elenco speciale nonché la composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione in tale elenco.

Roma, 26 giugno 1996

Il Governatore: FAZIO

Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "Testo Unico", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- "Decreto", il Decreto del Ministro del Tesoro del 13 maggio 1996;
- "U.I.C.", l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- "elenco generale", l'elenco previsto dall'art. 106, comma 1 del Testo Unico;
- "elenco speciale", l'elenco previsto dall'art. 107, comma 1, del Testo Unico;
- "S.F.I.S."; le Società Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- "intermediari", gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale e le S.F.I.S.

Ai fini della presente disciplina, il rapporto di controllo è verificato quando sussistono le condizioni stabilite dall'art. 59, comma 1, lett. *a)* del Testo Unico.

Sezione I

1. Presentazione della domanda di iscrizione

Entro sessanta giorni dal verificarsi di una delle condizioni indicate negli artt. 2, comma 2 e 3 del Decreto, gli intermediari presentano – anche a mezzo lettera raccomandata a.r. – domanda di iscrizione nell'elenco speciale, a firma del legale rappresentante della società, alla Filiale della Banca d'Italia sita nel capoluogo della provincia dove hanno sede gli intermediari medesimi. Qualora la sede legale non coincida con quella dell'amministrazione centrale, si fa riferimento a quest'ultima.

Ove l'obbligo di iscrizione derivi dalla sussistenza dei requisiti quantitativi previsti dall'art. 2, comma 2, lett. *a)* e *b)* del Decreto, il termine decorre dalla scadenza del periodo di sei mesi previsto dall'art. 4, comma 1 del Decreto per la verifica dei requisiti medesimi.

Per le società di nuova costituzione che sono tenute a iscriversi nell'elenco speciale, la domanda di iscrizione va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte dell'U.I.C., dell'iscrizione della società nell'elenco generale. Analogo

termine si applica qualora trattasi di società costituite per le quali l'obbligo di iscrizione deriva da mutamenti dell'oggetto sociale.

2. Contenuto della domanda

La domanda, che può essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1, riporta quanto di seguito specificato:

- le complete generalità della persona che sottoscrive la domanda;
- la denominazione sociale, la sede legale (e la sede dell'amministrazione centrale ove non coincida con quella legale), l'ammontare del capitale sociale versato;
- gli estremi del provvedimento di iscrizione nell'elenco generale ovvero nell'albo delle S.F.I.S. previsto all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- l'indicazione dell'attività svolta e della condizione in forza della quale è richiesta l'iscrizione. In proposito, si precisa quanto segue:

  I) qualora la domanda di iscrizione nell'elenco speciale venga presentata in quanto trattasi di intermediario che può essere ammesso al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico, vanno indicati:

  I.a) la banca o le banche che controllano per almeno il 90 per cento l'intermediario e la relativa percentuale di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto;

  I.b) il gruppo bancario di appartenenza ovvero la banca o le banche nella cui vigilanza su base consolidata è incluso l'intermediario;

  II) qualora, in relazione alle previsioni di cui all'art. 3 del Decreto, la domanda di iscrizione nell'elenco speciale venga presentata da intermediari legati da rapporti di controllo o controllati, direttamente o indirettamente, da un medesimo soggetto:

  II.a) ciascun intermediario istante indica gli altri intermediari che sono tenuti a presentare analoga domanda di iscrizione nell'elenco speciale;

  II.b) i parametri dimensionali di cui all'art. 2, comma 2, lett. *a)* e *b)* del Decreto sono verificati a livello aggregato;

  II.c) ai fini dell'accertamento dei parametri dimensionali a livello aggregato, gli intermediari interessati, partendo dalle situazioni patrimoniali, devono:

  1) eliminare i rapporti attivi e passivi e le operazioni "fuori bilancio" fra le imprese interessate;

2) compensare le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nell'aggregazione con la corrispondente frazione di patrimonio netto delle stesse ([1]);

3) sommare le poste patrimoniali rilevanti ai fini della verifica in discorso;

- gli esponenti aziendali (e le relative funzioni) in possesso del requisito di professionalità, con l'indicazione dell'organo sociale che ha proceduto a tale accertamento e della data in cui esso è avvenuto;
- l'attestazione della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti aziendali, con l'indicazione dell'organo sociale che ha proceduto a tale accertamento e della data in cui esso è avvenuto;
- l'attestazione dell'avvenuto accertamento del requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale.

Gli intermediari che sono tenuti a iscriversi sulla base dei requisiti quantitativi di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* del Decreto, attestano il mantenimento dei requisiti medesimi per i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio facendo riferimento a documenti redatti per il pubblico ovvero ad evidenze contabili interne (es. situazione dei conti alla fine del semestre successivo alla data di chiusura del bilancio in cui i requisiti sono stati verificati) ([2]).

3. Allegati

Alla domanda di iscrizione vanno allegati i seguenti documenti:

- copia dello statuto dichiarato vigente dal legale rappresentante dell'intermediario finanziario;
- copia del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso nonché, ove l'obbligo di iscrizione derivi dalla sussistenza dei requisiti quantitativi di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* del Decreto, la documentazione che dimostri il mantenimento dei requisiti per i sei mesi successivi alla chiusura dell'ultimo esercizio;

---

[1] *Il patrimonio netto è determinato come somma algebrica di: capitale sociale versato; sovrapprezzi di emissione; riserve; fondo per rischi finanziari generali; utili portati a nuovo e utile d'esercizio non distribuito; azioni o quote proprie in portafoglio; perdite portate a nuovo e perdita d'esercizio.*

[2] *Va da sè che ove i requisiti in questione siano accertati con riferimento a due bilanci consecutivi l'intermediario è tenuto in ogni caso a richiedere l'iscrizione.*

- scheda informativa redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 del presente provvedimento;
- l'elenco degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza, redatto utilizzando lo schema di cui all'allegato 3 del presente provvedimento;
- l'elenco dei soci per i quali è stato accertato il requisito di onorabilità con le relative quote di partecipazione.

4. Iscrizione nell'elenco speciale

La Banca d'Italia, sulla base dei riferimenti prodotti, provvede all'iscrizione nell'elenco speciale ovvero nega – entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda o dalla ricezione delle eventuali informazioni complementari richieste ([3]) – l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante. Nel caso la domanda sia stata inviata a mezzo di raccomandata a.r., il termine decorre dal giorno in cui la domanda perviene alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

5. Contenuto dell'elenco speciale

L'elenco speciale degli intermediari contiene le seguenti indicazioni:

- denominazione, forma giuridica e sede legale dell'intermediario (nonché sede dell'amministrazione centrale, ove diversa da quella della sede legale);
- data di iscrizione nell'elenco speciale;
- attività che ha comportato l'iscrizione nell'elenco speciale.

L'elenco speciale è disponibile presso le Filiali della Banca d'Italia. Le variazioni delle informazioni contenute sono pubblicate periodicamente nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.

[3] *In relazione alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, la Banca d'Italia può sospendere i termini per l'iscrizione al fine di richiedere alla prefettura la comunicazione comprovante l'insussistenza delle misure impeditive di cui all'art. 10 della L. 575/65 e successive modificazioni con riferimento sia agli esponenti aziendali sia ai partecipanti al capitale.*

6. Disposizioni transitorie

Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del Decreto sono iscritti nell'elenco speciale verificano la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto e comunicano entro il 30 settembre 1996 alla Banca d'Italia:

a) in caso di esito positivo dell'accertamento, quale delle condizioni risulti verificata;

b) ove nessuna delle condizioni risulti verificata, se intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 6, comma 1 del Decreto al fine di rimanere iscritti nell'elenco speciale.

Sezione II

Composizione dei parametri utili ai fini dell'individuazione degli intermediari finanziari tenuti all'iscrizione nell'elenco speciale

Ai fini della verifica delle condizioni quantitative per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 2, comma 2, lett. *a)* e *b)* del Decreto, si applicano le disposizioni di seguito indicate.

a. Volume di attività finanziaria

Il "volume di attività finanziaria" è determinato dalla somma delle:

I) partecipazioni detenute nell'ambito dell'attività di assunzione di partecipazioni finalizzate all'alienazione ("*merchant banking*");

II) seguenti altre attività:

- *a)* cassa e disponibilità;
- *b)* crediti verso enti creditizi;
- *c)* crediti verso enti finanziari;
- *d)* crediti verso clientela;
- *e)* crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria;
- *f)* obbligazioni e altri titoli a reddito fisso;
- *g)* azioni, quote e altri titoli a reddito variabile;
- *h)* ratei attivi;
- *i)* garanzie rilasciate;
- *l)* altre poste dell'attivo, comprese le operazioni "fuori bilancio", relative all'esercizio di attività finanziarie.

Sono escluse le attività nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l'intermediario ([4]).

b. Mezzi patrimoniali

I "mezzi patrimoniali" sono determinati dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

con segno positivo:

a) capitale sociale versato;

b) sovrapprezzi di emissione;

c) riserve;

d) fondo per rischi finanziari generali;

e) utili portati a nuovo;

f) utile d'esercizio non distribuito;

con segno negativo:

g) perdite portate a nuovo;

h) perdita d'esercizio;

i) azioni o quote proprie in portafoglio;

l) partecipazioni non finalizzate all'alienazione;

m) ammontare dei crediti, rappresentati o meno da titoli, nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l'intermediario finanziario, che eccede l'importo dei debiti verso enti creditizi, enti finanziari, clientela e rappresentati da titoli ([5]);

n) immobilizzazioni materiali diverse da quelle date in locazione finanziaria.

Per la determinazione delle poste contabili sopra richiamate, si deve fare riferimento alla disciplina per la redazione dei bilanci degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e alle relative disposizioni di attuazione.

---

[4] *L'esclusione non trova applicazione nelle ipotesi di attività di finanziamento connessa con operazioni di acquisto di crediti da parte di società del gruppo ma vantati nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo.*

[5] *Non devono essere computate le attività di finanziamento indicate nella nota 4.*

Allegato 1

MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE

ALLA BANCA D'ITALIA
FILIALE DI.....................

Oggetto: ....
(denominazione della società)
Domanda di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La società ....,
codice fiscale n. ...., iscritta in data ....

☐ nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

☐ nell'albo delle S.F.I.S. previsto dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317

([1]) ...., sede legale in ....
Via .... ([2]), (telefono, telex, telefax) .... ([3]),
nella persona del sottoscritto ....
(generalità e veste legale della persona che sottoscrive la domanda)
chiede l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto la società: ....

....
(riportare la motivazione per cui si richiede l'iscrizione nell'elenco speciale, utilizzando le formulazioni riportate nella legenda in calce)

---

[1] *Indicare gli estremi della comunicazione U.I.C. e il numero di iscrizione nell'elenco generale ovvero, se si tratta di S.F.I.S., i riferimenti dell'iscrizione nell'apposito albo.*

[2] *Indicare anche la sede dell'amministrazione centrale, se allocata in luogo diverso dalla sede legale.*

[3] *Indicare solo il numero del telefono, telex e telefax dell'amministrazione centrale, se allocata in luogo diverso da quello della sede legale.*

A tal fine:

- ATTESTA CHE:

  a) il capitale sociale versato della società è di L. ....;

  b) gli esponenti aziendali, in possesso del requisito di professionalità previsti dalla vigente normativa, sono i seguenti *(indicare le generalità complete degli esponenti aziendali, le relative funzioni nonché la data e l'organo sociale che ha proceduto all'accertamento)*: ....
  ....
  ....
  ....

  c) gli amministratori, i sindaci, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa, per essere stati i medesimi accertati *(indicare la data e l'organo sociale che ha proceduto all'accertamento)*: ....

  d) il requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale è stato accertato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

- ALLEGA:

  I. copia dello statuto dichiarato vigente dal legale rappresentante dell'intermediario;

  II. copia del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso nonché, ove necessario, la documentazione che dimostri il mantenimento dei requisiti di iscrizione per i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio;

  III. una scheda informativa sulla società ([4]);

  IV. l'elenco degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza ([5]);

  V. l'elenco dei soci per i quali è stato accertato il requisito di onorabilità con le relative quote di partecipazione.

(data) *(firma)*

---

[4] *La scheda informativa deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2.*

[5] *Per ciascun esponente deve essere redatta una scheda secondo lo schema di cui all'allegato 3.*

LEGENDA:

1. esercita l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e ha presentato nell'ultimo bilancio approvato un volume di attività finanziaria pari o superiore a L. 200 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a L. 10 miliardi. Tali condizioni sono state mantenute nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il predetto bilancio si riferisce;
2. esercita l'attività di assunzione di partecipazioni (*ovvero* è una Società Finanziaria per l'Innovazione e lo Sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317) e ha presentato nell'ultimo bilancio approvato un volume di attività finanziaria pari o superiore a L. 100 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a L. 50 miliardi. Tali condizioni sono state mantenute nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il predetto bilancio si riferisce;
3. esercita l'attività di *(indicare la/le condizione/i che ricorre/ono)*: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma / assunzione di partecipazioni

   ed è *(indicare la condizione che ricorre)*: controllante / controllata da / controllata da un medesimo soggetto che controlla altre società esercenti l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ovvero di assunzione di partecipazioni e, a livello aggregato, ha presentato nell'ultimo bilancio approvato *(specificare quale dei parametri quantitativi di cui ai punti 1 e 2 ricorre)* ....

   Tali condizioni sono state mantenute nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il predetto bilancio si riferisce.

   A tal fine si fa presente che le società controllanti / controllate / controllate da un medesimo soggetto *(cancellare le condizioni che non ricorrono)* tenute all'iscrizione nell'elenco speciale ai sensi dell'art. 3 del Decreto sono *(indicare la denominazione e la sede legale)*: ....

4. esercita l'attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;
5. esercita l'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito;
6. può essere ammessa al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico. A tal fine dichiara che:

   a) è controllata per almeno il 90 per cento dalle banche seguenti *(indicare la denominazione della banca o delle banche controllanti e la relativa percentuale di partecipazione al capitale sociale)*: ....

   b) appartiene al seguente gruppo bancario (*ovvero* è inclusa nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta la seguente banca/banche): ....

Allegato 2

SCHEDA INFORMATIVA

Denominazione sociale e sede legale *(ovvero sede dell'amministrazione centrale, ove non coincida con la sede legale)* ....
....

Numero di dipendenti e ripartizione tra dirigenti, funzionari e impiegati ....

Numero e ubicazione delle sedi secondarie ....

Sistema utilizzato per il collocamento dei prodotti e servizi *(barrare una o più delle seguenti condizioni)*:

- ☐ rete distributiva bancaria
- ☐ utilizzo di promotori
- ☐ uffici aperti al pubblico
- ☐ convenzioni con esercenti
- ☐ altro (*specificare*) ....

Descrizione tipo di operazioni e servizi offerti ....
....

(in particolare, gli intermediari che esercitano l'attività di merchant banking indicano quanto meno se effettuano le seguenti tipologie di operazioni: concessione di finanziamenti alle partecipate, concessione di finanziamenti a soggetti terzi, consulenza in materia di finanza d'impresa, organizzazione di sindacati per il reperimento di fondi)

Organigramma delle funzioni aziendali *(allegare schema)*.

segue SCHEDA INFORMATIVA

DATI QUANTITATIVI – Consistenze alla data del ___/___/_____

(la rilevazione va effettuata alla fine dell'ultimo trimestre solare concluso: 31/3, 30/6, 30/9 o 31/12)

TIPO DI DATO	IMPORTO/VALORE	DESCRIZIONE
DEBITI VERSO BANCHE		Importo dei debiti in essere verso banche, qualunque sia la forma tecnica, comprensivo delle competenze dovute
ATTIVITÀ DI LEASING: totale crediti impliciti		Importo dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria in essere
ATTIVITÀ DI LEASING: ripartizione percentuale per localizzazione geografica dei contratti in essere		Ripartire secondo il seguente criterio: Nord, Centro, Sud Italia; Paesi esteri
ATTIVITÀ DI LEASING: ripartizione percentuale per tipologia di beni locati		Ripartire secondo il seguente criterio: immobiliare, strumentale, autoveicoli, aeronavale
ATTIVITÀ DI CREDITO AL CONSUMO: totale crediti		Importo dei crediti in essere
ATTIVITÀ DI CREDITO AL CONSUMO: ripartizione percentuale per localizzazione geografica dei contratti in essere		Ripartire secondo il seguente criterio: Nord, Centro, Sud Italia; Paesi esteri
ATTIVITÀ DI CREDITO AL CONSUMO: ripartizione percentuale per finalizzazione dei crediti in essere		Ripartire secondo il seguente criterio: finalizzati, non finalizzati
ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DI ALTRI FINANZIAMENTI: totale crediti		Importo dei crediti in essere
ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DI ALTRI FINANZIAMENTI: ripartizione percentuale per localizzazione geografica dei contratti		Ripartire secondo il seguente criterio: Nord, Centro, Sud Italia; Paesi esteri
ATTIVITÀ DI EMISSIONE E GESTIONE DI CARTE DI CREDITO/DEBITO: totale crediti		Importo dei crediti in essere
ATTIVITÀ DI EMISSIONE E GESTIONE DI CARTE DI CREDITO/DEBITO: turnover		Flusso dei crediti erogati negli ultimi 12 mesi
ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI: Importo		Ammontare delle partecipazioni assunte nell'ambito dell'attività di merchant banking
ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI: Numero		Numero delle partecipazioni assunte nell'ambito dell'attività di merchant banking

Allegato 3

SCHEDA INDIVIDUALE ESPONENTI AZIENDALI

Cognome e nome ....

Luogo di nascita ....

Data di nascita ....

Codice fiscale ....

Residenza ....

Carica ricoperta ....

Organo nominante ....

Data di nomina ....

Data scadenza prevista ....

96A4335

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 1° luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991 relativo alla nuova tabella XXXI-*quater* dell'ordinamento didattico universitario;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 concernenti l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo al piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96;

Viste le proposte di istituzione dei corsi di diploma universitario in produzioni vegetali e in tecnologie alimentari formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di agraria del 24 aprile 1996; del senato accademico del 17 maggio 1996 e del consiglio di amministrazione del 21 giugno 1996;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 13 giugno 1996;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

I) Le scuole dirette ai fini speciali in «agrometereologia», «tecnica vivaistica», «tecnica enologica» e «tecnologia degli olii, grassi e derivati» sono soppresse.

II) Gli articoli da 314 a 326 sono soppressi e sostituiti dai nuovi articoli da 1 a 13.

III) L'articolo 1 (corrispondente al precedente articolo 314) è così modificato:

La facoltà di agraria conferisce:

a) la laurea in scienze e tecnologie agrarie;

b) la laurea in scienze e tecnologie alimentari;

c) il diploma universitario in produzioni vegetali;

d) il diploma universitario in tecnologie alimentari.

IV) Dopo l'art. 13 (corrispondente al precedente articolo 326) sono inseriti seguenti nuovi articoli:

Art. 14 *(Corsi di diploma universitario).* — Presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341:

a) produzioni vegetali;

b) tecnologie alimentari.

I corsi di studi hanno durata triennale.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Ciascun diploma universitario deve essere articolato in orientamenti fissati dal regolamento didattico di ateneo.

Il profilo professionale specifico relativo a ciascun orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art. 15 *(Affinità).* — Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 14 sono dichiarati strettamente affini tra loro e strettamente affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI, XXXI-*bis* XXXI-*ter*, XXXII, XXXII-*bis*.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotta il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indica, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indica, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconosce gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indica il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 16 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in agraria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e all'elaborato finale.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a quindici e superiore a diciotto.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà. La facoltà nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra quindici e diciotto.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nei successivi artt. 19 e 20.

Su proposta della facoltà verranno indicati nel regolamento di ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino al completamento del monte ore totale previsto.

Art. 17 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 14;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990 e indicati nel decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994 integrato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 18 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore scientifico-disciplinare ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Per realizzare una efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole Università.

Art. 19 *(Corso di diploma universitario in produzioni vegetali)*.

Formazione di base comune (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 1 - *Matematica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05A, K05B, S01A.

Area 2 - *Fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere infine fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B.

Area 3 - *Chimica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C03X, C02X, C05X, G07A, E05A, E05B.

Area 4 - *Biochimica applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari, dei fenomeni biologici. Egli dovrà apprendere quindi il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante.

Settori scientifico-disciplinari: E01E, E04B, E05A, G07A.

Area 5 - *Biologia generale ed applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali.

Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi vegetali.

Settori scientifico-disciplinari: E01A, E01B, E01C, E01E, E01D, E11X, E04B, G02A, G02B, G02C, G04X.

Area 6 - *Economia generale ed applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni agricole, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione agraria. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti vegetali e dei loro derivati.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, P01A.

Formazione professionale di base (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 7 - *Agronomia e produzioni vegetali* (150 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento. Dovranno essere fornite le conoscenze essenziali relative all'agro-ecosistema e ai sistemi colturali che sono in grado di finalizzare il funzionamento a scopi produttivi, nel rispetto e nella tutela del sistema stesso. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G02C.

Area 8 - *Genetica agraria* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Dovrà, inoltre, acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali.

Settore scientifico-disciplinare: G04X.

Area 9 - *Difesa delle colture* (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri

integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: G06A, G06B.

Area 10 - *Chimica agraria* (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento. In particolare dovrà comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli, della nutrizione delle piante e dei processi metabolici connessi. Lo studente dovrà anche conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema.

Settori scientifico-disciplinari: G07A, G07B.

Area 11 - *Microbiologia applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbica e del ruolo dei microrganismi sull'equilibrio del sistema suolo-pianta (fertilità del suolo, degradazione dei materiali organici, fissazione simbiontica dell'azoto, meccanismi microbiologici di decontaminazione) devono essere sviluppati anche i temi della selezione, competizione e attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante.

Settore scientifico-disciplinare: G08B.

Area 12 - *Ingegneria agraria* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole con particolare riguardo alle colture erbacee ed arboree. Egli dovrà inoltre conoscere gli aspetti essenziali della gestione delle acque ed in particolare i principi dell'irrigazione e del drenaggio.

Settori scientifico-disciplinari: G05A, G05B, G05C.

Formazione professionale specifica.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici ed i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste nei precedenti articoli 16 e 17.

Art. 20 *(Corso di diploma universitario in tecnologie alimentari)*.

Formazione di base comune (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 1 - *Matematica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e integrale, dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve inoltre acquisire i concetti base dell'analisi statistica con lo studio delle leggi della probabilità, la valutazione dei parametri di popolazioni e campioni e la ricerca di correlazioni fra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari: A01B, A01C, A0ID, A02A, A02B, A03X, A04A, K05A, K05B, S01A.

Area 2 - *Fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere infine fornite le nozioni fondamentali della fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B.

Area 3 - *Chimica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica organica e inorganica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C03X, C02X, C05X, G07A, E05A, E05B.

Area 4 - *Chimica fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali della termodinamica; deve conoscere il significato delle grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema.

Deve conoscere le teorie cinetiche delle reazioni chimiche e dei fenomeni biochimici coinvolti nella trasformazione degli alimenti.

Deve conoscere infine le proprietà e i comportamenti dei sistemi chimico-fisici rilevanti per le tecnologie alimentari come colloidi, emulsioni, gel, ecc.

Settore scientifico-disciplinare: C02X.

Area 5 - *Biochimica applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari, dei fenomeni biologici, con particolare riferimento ai processi fermentativi e alla fisiologia della post-raccolta e post-macellazione.

Deve inoltre approfondire la conoscenza dei meccanismi molecolari di trasformazione e alterazione dei prodotti in conseguenza di variazioni del contenuto termico e in funzione delle diverse possibili condizioni del mezzo.

Settori scientifico-disciplinari: E01E, E04B, E05A, G07A.

Area 6 - *Biologia generale ed applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule microbiche, vegetali e animali.

Tale studio comprenderà anche nozioni sulle interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni e i fenomeni di membrana.

Settori scientifico-disciplinari: E01A, E01B, E01C, E01E, E01D, E11X, E04B, G02A, G02B, G02C, G04X, E02A, E02B, G09A.

Area 7 - *Economia generale ed applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dell'impresa alimentare, nonché i principi e le tecniche della contabilità e del controllo aziendale.

Deve acquisire inoltre le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, I27X, P02B, P02D.

Formazione professionale di base (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 8 - *Produzioni vegetali e/o animali* (50 ore).

Con questi corsi, offerti in alternativa a seconda degli orientamenti e del loro riferimento a prodotti di origine vegetale e animale, lo studente deve acquisire una conoscenza non dettagliata ma sistemica di tecniche, problemi, limiti e tendenze di sviluppo delle produzioni primarie.

Deve acquisire in questo corso nozioni generali riguardanti le tecniche di coltivazione o di allevamento e coglierne in particolare gli effetti sulla qualità delle materie prime alimentari.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G02C, G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 9 - *Microbiologia applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle specie microbiche di interesse industriale e alimentare.

Deve inoltre acquisire i principi della moltiplicazione e delle attività microbiche in sistemi controllati.

Devono essere gettate in questo corso le basi per lo studio della microbiologia alimentare, delle interazioni microrganismi-prodotto e microrganismi-processo e dei sistemi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) e di prevenzione delle contaminazioni microbiche.

Settori scientifico-disciplinari: G08B, V31B.

Area 10 - *Tecnologie alimentari* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei principi delle tecnologie alimentari per essere in grado di descrivere quantitativamente un processo in termini di bilancio materiale, bilancio energetico e relazioni cinetiche.

Dopo una prima parte dedicata allo studio dei fenomeni di trasporto (di materia, calore e quantità di moto) lo studente deve svolgere un appropriato programma teorico-pratico sulle operazioni unitarie della tecnologia alimentare che sono più importanti ai fini della formazione specifica di orientamento.

Settore scientifico-disciplinare: G08A.

Area 11 - *Ingegneria alimentare* (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di ingegneria meccanica pertinenti con le tecnologie tipiche del settore di orientamento.

Il corso è dedicato alla conoscenza degli impianti con particolare riferimento ai problemi di automazione, controllo e manutenzione.

Lo studente dovrà inoltre acquisire nozioni sulla gestione degli impianti deputati alla produzione e distribuzione di fluidi di servizio e di energia elettrica.

Dovrà essere in grado di valutare i consumi energetici e di proporre interventi di risparmio energetico.

Settori scientifico-disciplinari: G05A, G05B, G05C.

Area 12 - *Legislazione alimentare* (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di diritto di carattere generale e specifico con lo scopo di familiarizzarsi con il linguaggio ed il metodo, con la ricerca e il confronto delle fonti (internazionali, nazionali, regionali).

Deve essere avviato in questa fase lo studio dei testi legislativi che riguardano il settore dello specifico orientamento del diploma universitario.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, N03X, N04X, N10X.

Area 13 - *Alimentazione e nutrizione umana* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi della fisiologia della nutrizione in relazione all'organismo sano nonché i fondamenti della dietologia.

Egli deve anche acquisire una conoscenza degli alimenti dal punto di vista degli apporti di nutrienti e antinutrienti ed essere in grado di impostare la loro valutazione nutrizionale.

Settori scientifico-disciplinari: E06B, V30B.

Formazione professionale specifica.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici ed i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste nei precedenti articoli 16 e 17 e verranno indicati nel regolamento didattico di ateneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 1° luglio 1996

Il rettore: TESSITORE

96A4279

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 24 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 1994 che ha modificato l'ordinamento didattico relativo al corso di laurea in fisica;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 19 settembre 1995; senato accademico del 27 novembre 1995; consiglio di amministrazione del 30 novembre 1995) relativa all'adeguamento alla tabella XXI del corso di laurea in fisica;

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che il Consiglio universitario nazionale ha espresso, nella seduta del 17 aprile 1996, parere favorevole:

Decreta:

Lo statuto dell'Università dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso: gli articoli dal 117 al 121 sono modificati come segue; l'art. 122 è soppresso con relativo spostamento dei successivi articoli.

Art. 117 (*Corso di laurea in fisica - Accesso, durata e organizzazione del corso*). — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il corso di laurea in fisica è affine ai corsi di laurea in astronomia e scienza dei materiali.

La durata degli studi del corso di laurea in fisica è fissata in quattro anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi indirizzi di durata annuale.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane di insegnamento effettivo.

La attività didattica formativa, teorica e pratica, comporta un totale di almeno 500 ore/anno. Essa è comprensiva di esercitazioni numeriche e di laboratorio, di seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività di tutorato, visite tecniche, prove parziali di accertamento, stesura e discussione di elaborati, applicazione di metodi computazionali a problemi fisici e all'analisi dei dati, nonché eventuali altre forme di didattica.

Parte della attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

I contenuti didattico formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nell'art. 119.

Un corso di insegnamento annuale monodisciplinare è costituito da almeno ottanta ore, di cui almeno venti a carattere integrativo. Un modulo semestrale è equivalente alla metà di una annualità. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno centoventi ore di attività didattiche, comprensive della elaborazione dei dati.

Entro il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà superare la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica.

Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito diciotto annualità, di norma organizzati in diciassette corsi annuali e due corsi semestrali, e superato i relativi esami.

È consentita l'organizzazione di una annualità in moduli differenziati.

Inoltre lo studente deve superare l'esame di laurea.

Art. 118 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce, nel rispetto, del disposto dell'art. 119, i corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari i cui nomi dovranno essere desunti dai settori disciplinari. Stabilisce inoltre le qualificazioni più opportune, quali: I, II,

istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello e i contenuti didattici;

b) indica gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità;

c) indica le annualità e i moduli comuni che costituiscono i corsi.

Il consiglio di corso di laurea.

stabilisce quali insegnamenti dell'ordinamento didattico approvato dalla facoltà siano da considerarsi semestrali, quali insegnamenti si possono articolare in moduli, ovvero quale parte di quelli annuali possa essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale;

può predisporre per ogni indirzzzo attivato piani di studio alternativi entro i quali lo studente può effettuare le scelte senza sottoporre il piano di studi all'approvazione del consiglio stesso.

Art. 119 *(Articolazione del corso di laurea)*. — Il corso di studi si articola in un triennio (equivalente ad almeno 1500 ore utilizzate come riportato nell'art. 117) prevalentemente di formazione di base ed un anno (equivalente almeno a 500 ore) dedicato all'orientamento scientifico e professionale in uno degli indiriazi indicati al punto B.

A) FORMAZIONE DI BASE.

Area formativa 1 - *Matematica*.

Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, dell'algebra lineare, della geometria, della meccanica analitica e dei continui, ed in generale gli strumenti matematici di base necessari per lo studio della fisica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nei settori A01C Geometria; A02A Analisi matematica; A03X Fisica matematica.

Area formativa 2 - *Fisica*.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica generale, dei metodi di misura delle grandezze fisiche, dell'analisi dei dati e delle tecniche del laboratorio di fisica; dei principi della dinamica classica e relativistica, della meccanica dei fluidi, dei principi della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica e dei dispositivi a semiconduttore, dell'ottica classica.

Lo studente deve inoltre acquisire i fondamenti dell'elettrodinamica e della meccanica quantistica ed, in generale, le idee di base della fisica moderna. In particolare dovranno essere sviluppati i fondamenti della fisica teorica e dei metodi matematici connessi.

Deve inoltre impadronirsi della fenomenologia e dei modelli della fisica atomica e molecolare, della fisica della materia condensata, della fisica nucleare e subnucleare, nonché di elementi di astrofisica e cosmologia.

Sono obbligatorie le seguenti 9 annualità:

n. 2 in B01A Fisica generale;

n. 3 di esperimentazione in B01A Fisica generale; B03X Struttura della materia; B04X Fisica nucleare e subnucleare; B05X Astronomia e astrofisica;

n. 2 in B02A Fisica teorica; B02B Metodi matematici della fisica;

n. 1 in B03X Struttura della materia;

n. 1 in B04X Fisica nucleare e subnucleare.

Area formativa 3 - *Chimica*.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della chimica generale e inorganica, con elementi introduttivi di chimica organica.

È obbligatoria la seguente annualità:

n. 1 nel settore C03X Chimica generale ed inorganica che può essere accompagnata da esercitazioni numeriche e/o di laboratorio.

I corsi delle aree formative 1 e 2, quando non di esperimentazioni, sono accompagnate da esercitazioni numeriche che ne fanno parte integrante.

Per consentire al consiglio di corso di laurea in fisica di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo può essere richiesta all'atto dell'iscrizione al III anno. Lo studente potrà all'atto dell'iscrizione al IV anno, richiedere, mediante la presentazione di un piano di studi, di cambiare l'indirizzo motivando la richiesta.

Il consiglio di corso di laurea può, sulla base delle risorse disponibili, differenziare i corsi del triennio per gruppi di indirizzi.

B) FORMAZIONE SCIENTIFICA E PROFESSIONALE.

Il consiglio di corso di laurea può, sulla base delle competenze locali e delle risorse disponibili, attivare uno o più indirizzi tra quelli che seguono e sceglierà le materie dai settori scientifico disciplinari la cui sigla inizi con una delle lettere a fianco indicate:

indirizzo teorico-generale (A, B);
indirizzo di fisica nucleare e subnucleare (B);
indirizzo di fisica della materia (B);
indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio (B);
indirizzo didattico e di storia della fisica (A, B, M);
indirizzo di fisica dei biosistemi (B, C, E);
indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente (B, D);
indirizzo elettronico-cibernetico (B, K);
indirizzo di fisica applicata (B, K).

Ciascuno di questi indirizzi sarà articolato in quattro annualità di cui almeno una organizzata in due moduli semestrali (che, a richiesta dello studente, potranno essere sostituiti da un'unica annualità) in modo che, complessi-

vamente, almeno due annualità siano strettamente caratterizzanti ed almeno una annualità corrisponda ad un laboratorio specialistico.

La facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, sulla base di effettive esigenze e competenze locali, può istituire un indirizzo locale che comunque dovrà mantenere la formazione di base riportata in A (Formazione di base) e la presenza di uno specifico corso di laboratorio caratterizzante.

Art. 120 *(Piani di studio).* — Lo studente può predisporre un piano di studi diverso da quelli previsti dalla presente tabella purché nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di almeno diciotto annualità.

Il piano è sottoposto all'approvazione del competente consiglio.

Art. 121 *(Esame di laurea).* — Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere la discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano di studio dello studente.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale potrà essere fatta menzione nel certificato di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 24 giugno 1996

Il rettore: BIGNARDI

96A4280

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 25 giugno 1996 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Mustafa Masud Safarini, console generale onorario del Regno hashemita di Giordania a Torino;

Salavatore Bella, console onorario della Repubblica di Cipro a Augusta;

Rodolfo Debické van der Noot, console generale onorario del Granducato di Lussemburgo a Milano.

96A4323

Autorizzazione al Comitato italiano per l'UNICEF in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale n. 2470 del 17 maggio 1996, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 17 giugno 1996, viene autorizzato il Comitato italiano per l'UNICEF, con sede in Roma, a conseguire il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Maria Fernanda Saletti, da destinare ai fini istituzionali dell'Organizzazione.

96A4324

Mancata conversione del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 252, recante: «Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata».

Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 252, recante: «Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 dell'11 maggio 1996.

96A4375

Mancata conversione del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione».

Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 dell'11 maggio 1996.

96A4376

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 250, recante: «Disposizioni in tema di incompatibilità e di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati».

Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 250, recante: «Disposizioni in tema di incompatibilità e di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 10 maggio 1996.

96A4355

MINISTERO DEL TESORO

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito cooperativo «Agri-Sauro», società cooperativa a responsabilità limitata, in Aliano.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1996, è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di credito cooperativo «Agri-Sauro», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Aliano (Matera), e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

96A4342

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 luglio 1996

Dollaro USA	1533,92
ECU	1906,82
Marco tedesco	1006,84
Franco francese	297,39
Lira sterlina	2379,88
Fiorino olandese	896,98
Franco belga	48,882
Peseta spagnola	11,960
Corona danese	261,27
Lira irlandese	2442,15
Dracma greca	6,409
Escudo portoghese	9,793
Dollaro canadese	1119,73
Yen giapponese	13,873
Franco svizzero	1216,91
Scellino austriaco	143,06
Corona norvegese	235,32
Corona svedese	229,41
Marco finlandese	329,10
Dollaro australiano	1217,63

96A4443

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1996, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindicate:

alla memoria dell'agente Stefano Villa: con la seguente motivazione: «In servizio presso un casello autostradale, interveniva per impedire il compiersi di una rapina a mano armata e ingaggiava un violento conflitto a fuoco con uno dei malviventi, ferendolo a morte. Nel generoso tentativo veniva però anch'egli raggiunto da colpi d'arma da fuoco, immolando così la giovane vita. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio». — 27 settembre 1995 - Milano;

alla memoria del sig. Michele Gnoato con la seguente motivazione: «Con pronta determinazione ed incurante del grave rischio personale, ingaggiava una colluttazione con un rapinatore al fine di proteggere i clienti di un'oreficeria. Ferito da un colpo di pistola, benché agonizzante, veniva barbaramente malmenato dai complici del malvivente sopraggiunti nel frattempo, sacrificando la giovane vita ai più nobili ideali di umana solidarietà. Mirabile esempio di preclare virtù civiche e grande coraggio». — 25 gennaio 1996 - Liedolo - S. Zenone (Treviso);

alla memoria di padre Riccardo Antonio Benedetti con la seguente motivazione: «Con grande abnegazione, pur potendosi salvare a nuoto con gli altri passeggeri di una canoa, rimaneva coraggiosamente accanto ad una madre e ad un gruppo di bambini a bordo dell'imbarcazione ormai in balia della corrente, scomparendo insieme a loro nelle rapide di un fiume. Splendido esempio di non comune altruismo e amore cristiano spinti fino all'estremo sacrificio». — 17 agosto 1995 - Fiume Aponwao (Venezuela);

al primo dirigente della Polizia di Stato dott. Pietro Antonacci con la seguente motivazione: «Dirigente delle squadra mobile in una provincia caratterizzata da un forte insediamento dell'organizzazione-criminale "Sacra Corona Unita", si impegnava in una seria analisi del fenomeno, per ricercarne le radici, prevenirne l'evoluzione ed intraprenderne l'opera di repressione. Dando prova di grande professionalità e di dedizione assoluta al lavoro, riusciva a sgominare diverse bande di malviventi dediti all'usura, al contrabbando ed al traffico di sostanze stupefacenti, di armi e di esplosivi. Benché oggetto di continue telefonate minatorie e di pedinamenti, manteneva lucidamente il controllo della situazione, infondendo serenità e fiducia ai collaboratori e con felice intuito riusciva a prevedere ed a sventare l'attentato dinamitardo ai danni di uno dei suoi uomini, nel corso del quale, in seguito a violento conflitto a fuoco, due pericolosi malviventi venivano catturati. Dando ulteriore prova di alta capacità operativa disinnescava poi l'ordigno, impedendone così la micidiale deflagrazione». — 23 settembre 1994 - Brindisi;

al vice ispettore Marco Calderoni con la seguente motivazione: «In servizio presso un casello autostradale, interveniva per impedire il compiersi di una rapina a mano armata, ingaggiando una violenta colluttazione con uno dei malviventi. Nel generoso tentativo si accasciava al suolo, ferito gravemente da numerosi colpi d'arma da fuoco. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere, spinti fino al sacrificio della propria incolumità fisica». — 27 settembre 1995 - Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1996 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile:

al Corpo volontari vigili del fuoco di Ceva con la seguente motivazione: «In occasione di gravi eventi alluvionali, interveniva con uomini e mezzi per soccorrere un uomo che, rimasto aggrappato per ore al ramo di un albero, si era lasciato cadere nel fiume in piena e veniva sorretto da un tronco galleggiante. Solo dopo reiterati e difficoltosi tentativi i vigili volontari riuscivano, incuranti delle forti correnti e della massa di detriti, a raggiungere il malcapitato ed a trarlo in salvo, pochi istanti prima che venisse travolto dalle acque impetuose. Generoso esempio di elette virtù civiche e di umana solidarietà». — 5/6 novembre 1994 - Ceva (Cuneo);

al sig. Gian Luca Marchesini con la seguente motivazione: «Componente del Corpo delle pattuglie cittadine interveniva con tempestività in soccorso di un extracomunitario colpito ripetutamente con spranghe di ferro durante una rissa tra bande rivali, ma veniva a sua volta gravemente ferito dalle coltellate inferitegli alle spalle da uno degli aggressori. Nobile esempio di non comune ardimento e spirito di solidarietà». — 14 gennaio 1995 - Bologna;

al sovrintendente capo della Polizia di Stato Salvatore Arini con la seguente motivazione: «Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, accorreva in aiuto di un giovane che, cosparsosi di liquido infiammabile, si dava fuoco con un accendisigari. Nel generoso tentativo, lo sventurato gli si scagliava contro con il corpo in fiamme, procurandogli terribili ustioni al viso e agli arti superiori. Splendido esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche, spinti sino al sacrificio della propria incolumità fisica». — 21 maggio 1994 - Palermo;

all'agente scelto della Polizia di Stato Massimo Borghetti con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, accorreva in aiuto di una ragazza rimasta coinvolta, con il proprio ciclomotore, in un gravissimo incidente stradale all'interno di una galleria e riusciva, usando i propri indumenti, a spegnere le fiamme che avvolgevano il corpo della sventurata. Provvedeva, poi, a trasportare fuori dal tunnel il veicolo che aveva preso fuoco, impedendo così il divampare dell'incendio e il verificarsi di ulteriori più gravi conseguenze per gli automobilisti in transito. Generoso esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche». — 26 giugno 1995 - La Spezia,

all'appuntato dei Carabinieri Giuseppe Di Marco e all'appuntato dei Carabinieri Mario Russo con la seguente motivazione: «Intervenuto, insieme ad un collega in un albergo nel cui seminterrato stava propagandosi un violento incendio, si addentrava sino ai piani alti dell'edificio, già invasi dal fumo, alla ricerca dei clienti in difficoltà. Con generoso slancio, reiterava i propri interventi, traendo in salvo molte persone in preda al panico, fino a quando, anch'egli intossicato dalle esalazioni, doveva ricorrere alle cure dei sanitari. Nobile esempio di elette vitù civiche e di non comune senso del dovere». — 18 agosto 1995 - Baia Domitia di Sessa Aurunca;

al vice brigadiere della Guardia di finanza Ernesto Risadelli con la seguente motivazione: «Libero dal servizio si tuffava, benché inesperto nuotatore, in soccorso di un uomo in procinto di annegare riuscendo, nonostante le numerose difficoltà causate dalle condizioni geo-morfologiche del litorale, a trarlo in salvo a riva, ove gli praticava la respirazione artificiale. Generoso esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere». — 17 luglio 1996 - Montepaone (Catanzaro);

all'agente scelto della Polizia di Stato Luciano Magnani con la seguente motivazione: «Accorso presso una profonda cisterna in aiuto di un uomo rimastovi intrappolato e ormai esamine, a causa delle esalazioni venefiche provocate dalle vernici che stava adoperando, si faceva calare a più riprese all'interno del cunicolo riuscendo, nonostante le gravissime difficoltà respiratorie, a portare all'esterno lo sventurato, salvaldolo così da sicura morte. Generoso esempio di spresso del pericolo e di alto senso del dovere, spinti sino al sacrificio della propria incolumità». — 17 febbraio 1993 - Sassuolo (Modena);

all'appuntato dei Carabinieri Oronzo Valenzano con la seguente motivazione: «Con generosa abnegazione si calava con una fune da un dirupo, sorretto dal proprio comandante e da altro militare, in aiuto di una bambina che vi era stata gettata dalla madre subito dopo il parto. Superando le difficoltà connesse all'esperità dei luoghi, riusciva a soccorrere la neonata, rimasta precariamente in bilico su di un arbusto ed ormai quasi esamine, salvaldola da sicura morte. Nobile esempio di elette virtù civiche e di non comune senso del dovere». — 8 luglio 1995 - San Martino d'Agri (Potenza);

al carabiniere scelto Raffaele Giordano con la seguente motivazione: «Intervenuto, benché libero dal servizio, sul luogo di un incidente stradale, in aiuto di un persona in procinto di essere travolta da un'auto che sopraggiungeva ad elevata velocità, riusciva a spingere il malcapitato lontano dalla traiettoria dell'automezzo. Nel generoso gesto, veniva tuttavia investito dal veicolo, riportando gravissime lesioni. Nobile esempio di grande altruismo e di alto senso del dovere». — 11 marzo 1995 - Vergiate (Varese);

al carabiniere Massimo Marsili con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, accorreva in aiuto di un uomo, rimasto ormai esamine, intrappolato nella propria autovettura in fiamme a causa di un incidente, riuscendo a trarlo in salvo all'esterno pochi attimi prima che il veicolo esplodesse. Genoroso esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche, spinti sino al rischio della propria incolumità fisica». — 25 giugno 1995 - Monterotondo (Roma);

al vice questore aggiunto dott. Matteo Del Fuoco con la seguente motivazione: «Intervenuto in un appartamento nel quale si trovava barricato un uomo armato che aveva appena ucciso il proprio suocero, avviava con lo sventurato, in evidente stato confusionale, un lungo dialogo per tranquillizzarlo e riusciva ad annullare ogni forma di resistenza, convincendolo alla resa. Generoso esempio di grande ardimento e di alto senso del dovere, spinti sino al rischio della propria incolumità fisica». — 16 marzo 1995 - Teramo;

al comandante pilota dei Vigili del fuoco Roberto Tentellini e al capo squadra pilota dei Vigili del fuoco Lucio Donà con la seguente motivazione: «In occasione del disastroso incendio divampato nel teatro 'La Fenice", con coraggio encomiabile sostenuto dalla consapevolezza del grande pericolo affrontato, eseguiva numerose manovre ed operazioni di volo che consentivano al suo elicottero, non abilitato al volo notturno, di sorvolare a bassa quota l'edificio, circondato da molti campanili e di rovesciare sull'area in fiamme migliaia di litri d'acqua. Splendido esempio di altissimo senso del dovere e di elette virtù civiche». — 29 gennaio 1996 - Venezia;

al maresciallo ordinario dei Carabinieri Renato Natale e all'appuntato dei Carabinieri Pietro Ludovico Grasso con la seguente motivazione: «Con esemplare altruismo e cosciente sprezzo del pericolo, interveniva in soccorso degli occupanti di un'autovettura in fiamme a causa di un gravissimo incidente stradale riuscendo, insieme ad un collega, a trarre in salvo una donna ed un bambino già gravemente ustionati, pochi istanti prima che l'incendio distruggesse completamente il veicolo. Generoso esempio di alto senso del dovere e di elevate virtù civiche». — 25 giugno 1995 - Polla (Salerno).

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alla memoria dell'agente scelto della Polizia di Stato Giovanni Menegazzi, con la seguente motivazione:

«Capo pattuglia in servizio di vigilanza stradale, appresa la notizia di un incidente, si dirigeva sul luogo dell'accaduto, per assicurare il soccorso tempestivo dei feriti e scongiurare ulteriori più gravi turbative alla sicurezza della viabilità. Con sprezzo del pericolo, nonostante le pessime condizioni metereologiche e l'asfalto reso viscido dalla pioggia, nell'urgenza di effettuare un immediato intervento, percorreva ad alta velocità la strada provinciale, ma veniva a sua volta coinvolto in un sinistro riportando lesioni mortali. Nobile esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche, spinti sino all'estremo sacrificio». — 9 febbraio 1995 - Spinea (Venezia).

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1996 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

all'allievo sottufficiale dei carabinieri Walter Geremia con la seguente motivazione: «Con generoso altruismo e alto senso del dovere, si tuffava in mare insieme a due colleghi e riusciva, nonostante le avverse condizioni metereologiche, a trarre in salvo due persone in procinto di annegare» — 30 luglio 1995 - Lido di Spina (Ferrara);

all'allievo sottufficiale dei Carabinieri Davide Cutrino con la seguente motivazione: «Con generoso altruismo e alto senso del dovere, si tuffava in mare insieme a due colleghi e riusciva, nonostante le avverse condizioni metereologiche, a trarre in salvo due persone in procinto di annegare». — 30 luglio 1995 - Lido di Spina (Ferrara);

al carabiniere ausiliario Giarimarco Negri con la seguente motivazione: «Con generoso altruismo e alto senso del dovere, si tuffava in mare insieme a due colleghi e riusciva, nonostante le avverse condizioni metereologiche, a trarre in salvo due persone in procinto di annegare». — 30 luglio 1995 - Lido di Spina (Ferrara);

al vigile del fuoco Giovanni Antezza con la seguente motivazione: «Incurante del pericolo, insieme ad altro animoso si introduceva in una cantina satura di anidride carbonica, in soccorso di alcune persone ormai esanimi e riusciva, nonostante la gravi difficoltà respiratorie, a trarre in salvo tre dei malcapitati». — 18 settembre 1993 - Matera;

all'ispettore della Polizia di Stato Leonardo Lapolla con la seguente motivazione: «Incurante del pericolo, insieme ad altro animoso si introduceva in una cantina satura di anidride carbonica, in soccorso di alcune persone ormai esanimi e riusciva, nonostante la gravi difficoltà respiratorie, a trarre in salvo tre dei malcapitati». 18 settembre 1993 - Matera;

al maresciallo di mare della Guardia di finanza Duilio De Salvatore con la seguente motivazione: «Accorso tempestivamente in aiuto di un uomo aggredito da un giovane armato di coltello, con determinazione e sprezzo del pericolo riusciva ad immobilizzarlo, disarmandolo». — 4 agosto 1995 - Gaeta (Latina);

al carabiniere Leonardo Roccasalvo con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si addentrava, insieme ad un collega, in un edificio in fiamme riuscendo, nonostante il denso fumo e le esalazioni venefiche, a raggiungere due donne ormai esanimi e a trarle in salvo». — 14 aprile 1994 - Bolzano;

al carabiniere Alfredo Di Giovanni con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si addentrava, insieme ad un collega, in un edificio in fiamme riuscendo, nonostante il denso fumo e le esalazioni venefiche, a raggiungere due donne ormai esanimi e a trarle in salvo». — 14 aprile 1994 - Bolzano;

al sig. Carlo Massone con la seguente motivazione: «Intervenuto, durante una regata velica, in soccorso di alcune imbarcazioni in difficoltà a causa di un improvviso fortunale riusciva, insieme ad un militare, a raggiungere molti dei naufraghi ed a trarli in salvo». — 14 aprile 1995 - San Remo (Imola);

all'agente della Polizia di Stato Vanes Berti con la seguente motivazione: «In servizio presso una stazione ferroviaria, interveniva insieme ad un collega in soccorso di un passeggero che, nel tentativo di scendere da un treno in partenza, era rimasto incastrato tra le porte della vettura in movimento, riuscendo a sorreggere il malcapitato fino alla frenata d'emergenza del convoglio. Generoso esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere spinti sino al rischio della propria incolumità». — 19 settembre 1995 - Reggio Emilia;

all'agente della Polizia di Stato Raffaele Valente con la seguente motivazione: «In servizio presso una stazione ferroviaria, interveniva insieme ad un collega in soccorso di un passeggero che, nel tentativo di scendere da un treno in partenza, era rimasto incastrato tra le porte della vettura in movimento, riuscendo a sorreggere il malcapitato fino alla frenata d'emergenza del convoglio. Generoso esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere spinti sino al rischio della propria incolumità». — 19 settembre 1995 - Reggio Emilia;

al militare della capitaneria di porto n. p. Roberto Avellino con la seguente motivazione: «Con generoso slancio si tuffava in mare in soccorso di un uomo in procinto di annegare riuscendo, dopo reiterati sforzi, a trarlo in salvo». — 17 marzo 1995 - Bari;

al vice ispettore della Polizia di Stato Francesco D'Amico con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si addentrava, insieme a due colleghi, in un edificio in fiamme, in soccorso di alcuni inquilini in difficoltà riuscendo, nonostante il denso fumo e le esalazioni venefiche, a trarli in salvo all'esterno». — 20 giugno 1995 - Reggio Calabria;

all'agente scelto della Polizia di Stato Pietro Francesco Caracciolo con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si addentrava, insieme a due colleghi, in un edificio in fiamme, in soccorso di alcuni inquilini in difficoltà riuscendo, nonostante il denso fumo e le esalazioni venefiche, a trarli in salvo all'esterno». — 20 giugno 1995 - Reggio Calabria;

all'agente scelto della Polizia di Stato Paolo Caracciolo con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si addentrava, insieme a due colleghi, in un edificio in fiamme, in soccorso di alcuni inquilini in difficoltà riuscendo, nonostante il denso fumo e le esalazioni venefiche, a trarli in salvo all'esterno». — 20 giugno 1995 - Reggio Calabria;

all'appuntato dei Carabinieri Umberto Falcone con la seguente motivazione: «Impegnato nelle ricerche di due pericolosi rapinatori, riusciva con felice intuito ed elevata professionalità ad intercettarli, ponendosi al loro inseguimento. Ingaggiato poi un conflitto a fuoco con i malviventi, feriva uno di essi, che veniva tratto in arresto dopo una violenta colluttazione». — 11 gennaio 1995 - Sessa Aurunca (Caserta);

al carabiniere Ferdinando Florian con la seguente motivazione: «Impegnato nelle ricerche di due pericolosi rapinatori, riusciva con felice intuito ed elevata professionalità ad intercettarli, ponendosi al loro inseguimento. Ingaggiato poi un conflitto a fuoco con i malviventi, feriva uno di essi, che veniva tratto in arresto dopo una violenta colluttazione». — 11 gennaio 1995 - Sessa Aurunca (Caserta);

al maresciallo ordinario della Guardia di finanza Giuseppe Bottiglieri con la seguente motivazione: «Con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, si poneva all'inseguimento di un pregiudicato che, ferito un uomo, lo rincorreva esplodendogli contro altri colpi di pistola. Raggiunto l'attentatore riusciva, insieme ad un collega, a disarmarlo ed a trarlo in arresto». — 25 settembre 1995 - Bianco (Reggio Calabria);

al vicebrigadiere della Guardia di finanza Pietro Volontà con la seguente motivazione: «Con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, si poneva all'inseguimento di un pregiudicato che, ferito un uomo, lo rincorreva esplodendogli contro altri colpi di pistola. Raggiunto l'attentatore riusciva, insieme ad un collega, a disarmarlo ed a trarlo in arresto». — 25 settembre 1995 - Bianco (Reggio Calabria);

al maresciallo ordinario dei Carabinieri Rosolino D'Amico con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e non comune senso del dovere, si portava presso un dirupo insieme a due subalterni, in aiuto di una bambina che vi era stata gettata dalla madre subito dopo il parto, contribuendo efficacemente al soccorso della neonata, rimasta in bilico su un arbusto ed ormai quasi esanime». — 8 luglio 1995 - San Martino D'Agri;

al carabiniere Alessandro Buratti con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e non comune senso del dovere, si portava presso un dirupo, insieme al proprio comandante e ad altro militare, in aiuto di una bambina che vi era stata gettata dalla madre subito dopo il parto, contribuendo efficacemente al soccorso della neonata, rimasta in bilico su un arbusto ed ormai quasi esanime». — 8 luglio 1995 - San Martino D'Agri.

96A4281

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1996 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile al Corpo delle capitanerie di porto con la seguente motivazione:

«Nel corso di oltre un ventennio, dando prova di elevatissima professionalità, di encomiabile spirito di sacrificio e di incondizionato impegno, interveniva con uomini e mezzi in aiuto delle popolazioni costiere e degli abitanti delle isole, prodigandosi con immediatezza, efficacia, sensibilità e perizia marinaresca in un'attività generosa ed instancabile ed in innumerevoli operazioni di soccorso di quanti, sul litorale nazionale, si trovassero in condizioni di difficoltà». — 1968-1996 - territorio nazionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1996 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile alla persona sottoindicata:

alla memoria dell'appuntato scelto del Corpo forestale dello Stato Amedeo Silvestri con la seguente motivazione: «Testimone di una rapina ai danni di un istituto bancario, si poneva all'inseguimento del malvivente, fuggito con il bottino, e gli esplodeva contro alcuni colpi d'arma da fuoto, ferendolo agli arti. Raggiunto il rapinatore che stava per allontanarsi a bordo di un'auto, ingaggiava con lo stesso una violenta colluttazione, nel corso della quale veniva ferito mortalmente da numerosi colpi di pistola. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere, spinti sino all'estremo sacrificio». — 11 ottobre 1994 - Assisi.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1996 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con la seguente motivazione:

«In occasione dei disastrosi eventi di Secondigliano e del teatro "La Fenice" di Venezia, gli uomini del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incuranti dei rischi per la propria incolumità fisica, si prodigavano con costante impegno in una meritoria opera di contenimento dei danni a persone e strutture riuscendo, con il loro prezioso contributo di perizia ed esperienza professionale, ad impedire il verificarsi di più gravi conseguenze per la cittadinanza tutta». — 23 gennaio 1996 - Secondigliano (Napoli). — 29 gennaio 1996 - Venezia.

96A4282

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione delle province di Siena, Roma, Viterbo, Crotone e Catanzaro.

Con decreto ministeriale n. I/2/1775/96 del 25 maggio 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Siena è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.597.110.400, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Toscana, sezione di Siena, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. I/2/1792/96 del 25 maggio 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Roma è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino

alla scadenza della rata di aprile 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 21.785.799.600, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 90% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione distaccata di Roma, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. I/2/1705/96 del 25 maggio 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Viterbo è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.579.285.400, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Viterbo, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. I/2/1672/96 del 25 maggio 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Crotone è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 414.234.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. I/2/1674/96 del 25 maggio 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Catanzaro è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 436.008.502, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

96A4341

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 27 giugno 1996 è pagabile, presso le banche sottoindicate, la cedola n. 1 d'interesse relativa al trimestre 27 marzo 1996-26 giugno 1996 del prestito obbligazionario 1996/2001, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 mld (UIC 57082) nella misura del 2,55%, al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%:

Banca nazionale delle comunicazioni/Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito Romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 2, pagabile dal 27 settembre 1996, resta fissato nella misura del 2,15%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR). Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola, maggiorato di uno spread di 0,20 p.p.p.a.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,20 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pag. 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a m. di Londra.

96A4343

REGIONE SICILIA

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea della zona costiera compresa nel comune di Realmonte

Si avvisa che nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 25 del 18 maggio 1996, parte I, è stato pubblicato il decreto assessoriale n. 6505 dell'11 maggio 1996 concernente il rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, del territorio della fascia costiera del comune di Realmonte (Agrigento).

96A4344

REGIONE VENETO

Autorizzazione all'imbottigliamento e all'aggiornamento delle etichette delle acque minerali «Sorgente Lissa» e «Beber - Sorgente Doppio».

Con provvedimento n. 6601 del 18 dicembre 1995, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, le Fonti di Posina S.p.a., con sede legale in Posina (Vicenza), località Montagna n. 2 - codice fiscale 00503010241, ad aprire ed esercitare lo stabilimento d'imbottigliamento delle acque minerali naturali «Sorgente Lissa» e «Beber - Sorgente Doppio», nonché di bibite e bevande analcoliche gassate e non gassate, in comune di Posina (Vicenza);

di autorizzare l'aggiornamento delle analisi da riportare nelle etichette da apporre ai contenitori già autorizzati in vetro, PVC e PET delle acque minerali naturali denominate «Sorgente Lissa» e «Beber - Sorgente Doppio»;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento è stata assunta dal dott. Camporese Renzo

96A4326

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare. P02D «Organizzazione aziendale», per le esigenze dell'insegnamento di «Organizzazione aziendale»

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

96A4350

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia

settore scientifico-disciplinare P01G «Economia internazionale», per le esigenze dell'insegnamento di «Economia internazionale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4349

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore: A02A «Analisi matematica», disciplina «Analisi matematica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante la classe retributiva in godimento nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

96A4348

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238. e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Urbino, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

(P01H) «Economia dello sviluppo», insegnamento «Economia politica»,

precisando, nel contempo, che l'indicazione dello specifico insegnamento non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4346

UNIVERSITÀ DI VERONA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933. n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza di questa Università sono vacanti i sottoindicati posti di professore di ruolo alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza

prima fascia - posti n 2.

settore scientifico-disciplinare. N08X «Diritto costituzionale», disciplina: «Diritto costituzionale»;

settore scientifico-disciplinare: N10X «Diritto amministrativo», disciplina: «Diritto amministrativo»;

seconda fascia - posti n. 4:

settore scientifico-disciplinare: N18X «Diritto romano e diritti dell'antichità», disciplina «Istituzioni di diritto romano»;

settore scientifico-disciplinare: N20X «Filosofia del diritto», disciplina: «Filosofia del diritto»;

settore scientifico-disciplinare: N04X «Diritto commerciale», disciplina: «Diritto commerciale»;

settore scientifico-disciplinare: N14X «Diritto internazionale», disciplina: «Diritto internazionale».

Le discipline di cui al presente avviso sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda, corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'università di appartenenza.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1992, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

96A4347

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. **96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400